



COMUNE DI CAGLIARI

SERVIZIO IGIENE DEL SUOLO E AMBIENTE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 164 del 13.11.2018

Titolo I Disposizioni e principi di carattere generale

art. 1 - Oggetto del regolamento

art. 2 - Principi generali

art. 3 - Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti

art. 4 - Rifiuti esclusi dalla disciplina del regolamento

art. 5 - Definizioni generali

art. 6 - Definizioni per le finalità del presente regolamento

art. 7 - Classificazioni dei rifiuti

art. 8 - Competenze del comune in materia di rifiuti e loro modalità di esercizio

art. 9 - Soggetto gestore

art. 10 - Rifiuti speciali assimilabili agli urbani - principi generali di assimilazione titolo II - Servizi di raccolta e gestione dei rifiuti - Conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati

art. 11 - Prescrizioni generali

art. 12 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilati

art. 13 - Obblighi degli operatori ecologici

art. 14 - Organizzazione della raccolta dei rifiuti – generalità

art. 15 - La raccolta differenziata

art. 16 - Prescrizioni di carattere generale per il conferimento dei rifiuti

art. 17 - Raccolta mediante cassonetto stradale

art. 18 - La raccolta "porta a porta" o raccolta domiciliare

art. 19 - Conferimento della frazione secca residuale

art. 20 - Conferimento della frazione umida

art. 21 - Disposizioni per il compostaggio domestico

art. 22 - Conferimento della frazione riciclabile (carta, plastica, vetro, etc.) – generalità

art. 23 - Conferimento di carta e cartone

art. 24 - Conferimento di plastica

art. 25 - Conferimento di multimateriale

art. 26 - Conferimento dei rifiuti delle grandi utenze produttrici di rifiuti assimilabili

art. 27 - Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi - generalità

art. 28 - Conferimento di rifiuti di pile e batterie

art. 29 - Conferimento di rifiuti di farmaci e presidi medico chirurgici

art. 30 - Conferimento di rifiuti costituiti da contenitori etichettati t o f o xi (tossici o infiammabili o irritanti)

art. 31 - Conferimento dei rifiuti ingombranti, raee e beni durevoli di provenienza domestica

art. 32 - Raccolta degli oli vegetali domestici

art. 33 - Raccolta degli abiti usati

art. 34 - Toner, cartucce, nastri, stampanti, contenenti sostanze pericolose

art. 35 - Conferimento dei rifiuti derivanti dalla manutenzione di giardini e simili

art. 36 - Rifiuti speciali

art. 37 - Attività edilizia

art. 38 - Veicoli a motore, rimorchi e simili

art. 39 - Rifiuti cimiteriali

Titolo III - Conferimento, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti – Servizi di pulizia e igiene del suolo: criteri organizzativi e norme generali

art. 40 – Ecocentri

art. 41 Isole ecologiche dedicate e isole ecologiche mobili

art. 42 - Raccolte attivate in forma sperimentale

art. 43 - Trasporto dei rifiuti

art. 44 - Pesata dei rifiuti urbani

art. 45 - Recupero e smaltimento dei rifiuti

art. 46 - Sospensione dei servizi di raccolta

art. 47 - Obblighi generali degli utenti delle zone non raggiunte dal pubblico servizio

art. 48 - Informazione all'utenza

art. 49 - Associazioni di volontariato ed altri enti pubblici

art. 50 - Criteri organizzativi per i servizi di pulizia

art. 51 - Spazzamento strade

art. 52 - Obblighi e divieti per la pulizia e l'igiene del suolo

art. 53 - Rimozione di rifiuti scaricati abusivamente

Titolo IV - servizi di pulizia e igiene del suolo: disciplina operativa

art. 54 - Cestini portarifiuti stradali

art. 55 - Volantinaggio

art. 56 - Divieto di imbrattare e deturpare segnaletica e manufatti presenti nelle aree pubbliche

art. 57 - Divieto di sosta nelle strade interessate dalla pulizia meccanizzata, dai mercati e nelle aree adiacenti le piazzole dove sono ubicati i contenitori dei rifiuti

art. 58 - Mercati rionali

art. 59 - Manifestazioni pubbliche

art. 60 - Conduzione di animali, raccolta e conferimenti dei rifiuti animali

art. 61 - Carico, scarico merci e materiali ed affissione manifesti

art. 62 - Cantieri su aree pubbliche e private

art. 63 - Pulizia dei terreni non edificati

art. 64 - Aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti

art. 65 - Esercizi stagionali all'aperto

art. 66 - Manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale e per altre finalità

art. 67 - Aree di sosta per nomadi

art. 68 - Pulizia degli arenili e delle spiagge marine

art. 69 - Ordinanze contingibili e urgenti

Titolo V - Divieti – Controlli – Sanzioni

art. 70 - Divieti

art. 71 - Controlli e vigilanza

art. 72 - Sanzioni

Titolo VI - Disposizioni finali

art. 73 - Osservanza di altre disposizioni e regolamenti comunali

art. 74 - Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI E PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, in applicazione dell'art. 198, c.2 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., disciplina la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati e i servizi di igiene urbana nell'ambito del territorio del comune di Cagliari.
2. Sono demandate ad apposito e separato Regolamento le norme relative all'applicazione della tariffa per la gestione del servizio di igiene urbana.

Art. 2 - PRINCIPI GENERALI

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci.
2. La gestione dei rifiuti urbani e dei servizi per la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, deve:
 - a) essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
 - b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
 - c) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
 - d) garantire un'erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
 - e) garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio ai sensi della normativa vigente.
3. L'intera gestione dei rifiuti urbani è effettuata con differenziazione dei flussi merceologici, con riferimento specifico ai seguenti criteri:
 - a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e senza impiegare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, assicurando la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) determinare le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiale ed energia;
 - c) ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
 - d) promuovere sistemi tendenti a ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti e cercando di mantenere gli stessi separati in "flussi distinti" secondo le categorie merceologiche (carta, vetro, plastica, organico, metalli, ecc.) favorendone così la reimmissione in circolo come materie prime e/o fonti energetiche.
4. La gestione dei rifiuti urbani disciplinata dal presente regolamento:
 - a) si conforma ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità e di proporzionalità;
 - b) privilegia modalità che favoriscano la riduzione della produzione dei rifiuti, incentivando le forme di reimpiego, di riciclo ed il recupero di materia, nonché la riduzione dei quantitativi da avviare allo smaltimento finale dei rifiuti;
 - c) si conforma ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti

nonché del principio "chi inquina paga" nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario;

- d) rispetta i principi di efficienza, efficacia ed economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, in coerenza con la normativa vigente in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.
5. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento il Comune, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adotta ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati.

Art. 3 - CRITERI DI PRIORITA' NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

1. L'Amministrazione, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di gestione dei rifiuti, si attiene a quanto stabilito dall'art. 179 del D.Lgs. 152/06, promuovendo iniziative dirette a rispettare la seguente gerarchia:
 - a) prevenzione
 - b) preparazione per il riutilizzo
 - c) riciclaggio
 - d) recupero di altro tipo, per esempio energia
 - e) smaltimento.

Art. 4 - RIFIUTI ESCLUSI DALLA DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO

1. Non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento i materiali specificamente indicati all'art. 185 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

Art. 5 - DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si acquisiscono le definizioni generali contenute nell'art. 183 del D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii., fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali.

Art. 6 - DEFINIZIONI PER LE FINALITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si intende per:
 - a) D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.: il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 nel testo vigente;
 - b) Regolamento: il presente Regolamento;
 - c) Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
 - d) Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
 - e) Raccolta "porta a porta" o domiciliare: la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati effettuata in corrispondenza del limite del confine di pertinenza dell'utente o presso punti individuati dal soggetto gestore, secondo modalità e tempi prefissati;

- f) Utenze domestiche: le utenze di unità abitative adibite a civile abitazione (UD);
- g) Utenze non domestiche: le categorie non abitative e le altre utenze, ove non diversamente individuate (UND);
- h) Grandi utenze: le utenze non domestiche caratterizzate da sedi la cui produzione di rifiuti è costituita da frazioni conferibili a recupero in quantità consistente;
- i) Servizi di igiene urbana: ogni attività necessaria alla "gestione" dei rifiuti urbani;
- j) Centro di raccolta o ecocentro: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, ove si svolge unicamente l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati;
- k) Spazzamento delle strade: l'attività di asportazione dei rifiuti da strade e aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, permanentemente aperte al pubblico accesso, all'interno del perimetro comunale;
- l) Frazione secca riciclabile: la frazione del rifiuto non pericolosa, non putrescibile, suscettibile di recupero, riciclaggio e riutilizzo, composta prevalentemente da vetro, lattine, barattoli di metallo, carta, plastica, come sotto definiti;
- m) Frazione secca residuale: la parte dei rifiuti urbani e assimilati a cui è stata sottratta la frazione umida e la frazione secca riciclabile, ossia quella parte di rifiuti non pericolosi, non putrescibili e non riciclabili;
- n) Rifiuto indifferenziato: la parte composta da frazione umida mista a frazione secca residuale dei rifiuti;
- o) Imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo. Si intendono qui richiamate le definizioni di cui all'art. 218 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- p) Raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico; la raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002;
- q) Raccolta differenziata monomateriale: la raccolta di rifiuti aventi la medesima natura merceologica, effettuata con modalità specifiche, che permettono di avviare al recupero i rifiuti senza operazioni di separazione;
- r) Raccolta differenziata multimateriale: la raccolta selezionata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio vetro-metalli o plastica-metalli) che possono essere conferiti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- s) Raccolta porta a porta: raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati a domicilio secondo modalità e tempi fissati dal soggetto gestore;
- t) Vetro: i contenitori di vetro colorato ed incolore, completamente vuoti e non contaminati da sostanze pericolose, utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, conferiti a raccolta differenziata;
- u) Lattine: gli imballaggi e i rifiuti in alluminio, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;

- v) Barattoli: gli imballaggi e i rifiuti in acciaio e/o banda stagnata, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
- w) Carta: materiali celluloseici quali giornali, riviste, libri, carta, cartone, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
- x) Plastica: gli imballaggi e i rifiuti in plastica, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
- y) Legno: gli imballaggi e i rifiuti in legno, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
- z) Rifiuti urbani pericolosi: i rifiuti pericolosi provenienti da attività domestiche, quali pile, batterie al piombo, lampade alogene, tubi catodici, lampade fluorescenti, farmaci, prodotti T (tossici) e/o F (infiammabili) che comprendono prodotti per giardinaggio, per piccoli lavori domestici, per hobbistica, per pulizia di indumenti e della casa (detergenti, candeggina, acido muriatico, solforico, ecc.), disinfestanti e insetticidi, combustibili solidi e liquidi, vernici, ecc.;
- aa) Rifiuti ingombranti: i rifiuti derivanti dalla sostituzione dei beni di impiego domestico, di uso comune, quali arredi (per es.: materassi, armadi, ecc.), rifiuti elettrici ed elettronici, materiali ferrosi ingombranti, ecc.;
- bb) Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (sottoinsieme dei rifiuti ingombranti) RAEE: rifiuti per uso domestico di cui all'art. 227 c.1 lett. a) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., quali lavastoviglie, lavatrici, frigoriferi, surgelatori e congelatori, condizionatori d'aria, apparecchiature elettriche ed elettroniche, monitor TV e personal computer, ecc..
- cc) Frazione verde: gli sfalci, le potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e privato.
- dd) Raccolta stradale: la raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati effettuata in corrispondenza del piano stradale;
- ee) Raccolta su chiamata: la raccolta dei rifiuti urbani ingombranti o di altri tipi di rifiuto, concordata preventivamente dalle utenze con il soggetto gestore.

Art. 7 - CLASSIFICAZIONI DEI RIFIUTI

1. Le classificazioni del presente Regolamento sono quelle di cui all'art. 184 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. in cui i rifiuti vengono così suddivisi: secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art 198, comma 2 lettera g) del D.Lgs. n. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, quali residui lignei, metallici, stoffe, cuoio e simili, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184 – bis del D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii.;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

Art. 8 - COMPETENZE DEL COMUNE IN MATERIA DI RIFIUTI E LORO MODALITÀ DI ESERCIZIO

1. Il Comune concorre alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati individuati anche con il presente regolamento.
2. Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 198 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
3. Nelle more della costituzione degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'Ente concorre alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. La privativa comunale non si applica:
 - a) alle attività di recupero dei rifiuti speciali,
 - b) alle attività di recupero dei rifiuti speciali non assimilati non convenzionati con l'Amministrazione Comunale che il produttore dimostra di aver avviato al recupero autonomamente.
4. Il Comune può:
 - a) istituire, nelle forme previste dal D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
 - b) stabilire annualmente le risorse da destinare alle iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di recupero.
5. Il Comune fornisce alla Regione, alla Provincia e agli altri enti preposti tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da essa richieste.

Art. 9 - SOGGETTO GESTORE

1. Il Soggetto Gestore è individuato dal Comune secondo le procedure ad evidenza pubblica previste dall'ordinamento normativo vigente, per la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati e dei servizi di igiene urbana. Esso è tenuto allo svolgimento di tutte le attività previste nel relativo contratto di appalto.

Art. 10 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI - PRINCIPI GENERALI DI ASSIMILAZIONE

1. Nelle more dell'emanazione delle norme statali contenenti i criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, previsti dall'art. 195 comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ai sensi del presente Regolamento sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani quelli che rispettino contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) Criteri qualitativi

- A. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi appartenenti alle tipologie di seguito elencate come riferimento:

- 1) imballaggi primari e secondari di varia composizione (cartone, plastica, legno, metallo, vetro, compositi e misti) - CER 15 01;
- 2) frazioni merceologiche similari agli imballaggi (carta e cartone, vetro, plastica, metallo, legno) - CER 20 01;
- 3) scarti da cucine e mense - CER 20 01 08;
- 4) scarti da giardini e parchi - CER 20 02;
- 5) scarti da lavorazioni alimentari - CER 02 03 04 - 02 06 01;
- 6) scarti della lavorazione del legno - CER 03 01 05;
- 7) scarti di prodotti tessili e dell'abbigliamento - CER 20 01 10 - 20 01 11;
- 8) apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso - CER 20 01 36;
- 9) medicinali scaduti - CER 20 01 32;
- 10) pile alcaline tipo stilo e a bottone - CER 20 01 34;
- 11) rifiuti ingombranti - CER 20 03 07;
- 12) rifiuti urbani non differenziati - CER 20 03 01.

- B. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani gli imballaggi ed i rifiuti da imballaggi terziari, come definiti dal comma 1, lett. d) dell'art. 218 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

- C. Rientrano nei "rifiuti urbani non differenziati assimilati" i rifiuti provenienti da utenze specifiche merceologicamente simili ai rifiuti domestici per i quali non sono attivati circuiti di raccolta differenziata poiché non valorizzabili ma avviabili a smaltimento.

- D. Tali rifiuti devono inoltre rispondere ai seguenti criteri di qualità:

- 1) non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
- 2) devono presentare compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico o smaltimento cui il Comune è autorizzato a conferire secondo le previsioni regionali e provinciali;
- 3) non devono presentare caratteristiche qualitative tali da generare dispersioni durante la fase di raccolta come ad esempio:

- a. consistenza non solida;
 - b. produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
 - c. fortemente maleodoranti;
 - d. eccessiva polverulenza;
- 4) siano ammissibili allo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi così come definiti dalla normativa vigente;
- 5) non siano classificati come pericolosi.
- E. Nell'ambito dei rifiuti di cui all'articolo 2, lettera g) del decreto Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, sono inoltre considerati assimilati agli urbani i seguenti rifiuti sanitari, diversi dai rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e non a rischio infettivo:
- 1) rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - 2) rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - 3) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative e quantitative indicate nel presente articolo;
 - 4) rifiuti da attività di spazzamento;
 - 5) rifiuti costituiti da indumenti e lenzuola monouso;
 - 6) rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - 7) gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, pannolini pediatrici e pannoloni, contenitori e sacche utilizzate per le urine;
 - 8) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani.
- b) Criteri quantitativi:
- A. I criteri quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani vengono stabiliti tenendo conto:
- 1) a) dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;
 - 2) b) del principio di similitudine alle produzioni da luoghi o locali domestici;
 - 3) c) della priorità alle esigenze di istituzioni, uffici e collettività pubbliche;
 - 4) d) della capacità tecnica ed organizzativa del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
 - 5) e) della programmazione della gestione dei rifiuti urbani a livello regionale secondo le disposizioni vigenti o che verranno impartite dalla Regione Autonoma della Sardegna.
- B. I criteri sono suddivisi in criteri generali e specifici di assimilazione quantitativa: i primi indicano i limiti generali di tipo quantitativo in base ai quali i rifiuti di una utenza possono

rientrare o meno tra i rifiuti assimilati per quantità, i secondi dettagliano i limiti per le frazioni merceologiche specifiche inserite nell'elenco dei rifiuti assimilati per qualità.

b1) Criteri generali di assimilazione quantitativa

- A. Ai fini dell'assimilazione non sono considerati urbani i rifiuti provenienti da esercizi commerciali con superficie di vendita come definita dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 114 del 1998, eccedente il limite di 1.000 mq.
- B. Sono sempre considerati urbani i rifiuti derivanti dalle operazioni di giardinaggio di aree di pertinenza di locali o luoghi destinati a civile abitazione e quelli derivanti dalla cura e manutenzione del verde pubblico, conferiti nel rispetto delle modalità indicate nel presente Regolamento.
- C. Sono considerati assimilati, i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde privato proveniente da luoghi o locali diversi da quelli di civile abitazione.
- D. Non sono assimilati agli urbani i rifiuti ingombranti provenienti da utenze speciali, ad eccezione di arredi dismessi e RAEE analoghi per natura a quelli originati dai nuclei domestici nel rispetto dei limiti quantitativi riportati nei criteri specifici.
- E. Sono considerati assimilati indipendentemente dalle quantità prodotte i rifiuti non ingombranti provenienti da istituzioni, uffici e collettività pubbliche. Rientrano in questo criterio anche i rifiuti di mense di organismi pubblici, quali istituzioni universitarie, scuole, strutture ospedaliere pubbliche del servizio sanitario nazionale.
- F. Ai fini della assimilabilità l'utenza non domestica deve disporre di adeguati spazi interni idonei per natura e superficie al ricovero dei contenitori assegnati dalla Amministrazione comunale per il conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta.

b2) Criteri specifici di assimilazione quantitativa

- A. Fatte salve le norme riportate nei criteri generali di assimilazione quantitativa, sono considerati urbani, per tutte le tipologie di produttori non domestici, i soli rifiuti assimilati per qualità se prodotti nei limiti quantitativi riportati nella tabella seguente.

Tabella 1

Frazione Merceologica	Codice CER	Valore base di quantità conferibile (mc/settimana)	Limite quantitativo medio annuo (mc/anno)
Imballaggi primari in vetro	20 01 02 - 15 10 07	1	50
Carta e cartone e imballaggi primari di carta e cartone	15 01 01 - 20 01 01	1	50
Plastica e imballaggi primari in plastica	15 01 02 - 20 01 39	1	50
Imballaggi secondari cellulosici e plastici	15 01 02 - 15 01 02	2	100
Imballaggi in metallo di piccola dimensione	15 01 04	0,25	12,5
Imballaggi secondari in legno	15 01 03	2	100
Imballaggi primari e secondari in materiali compositi	15 01 05	1	50
Manufatti o loro parti in metallo	20 01 40	-	10
Manufatti o loro parti in legno	20 01 38	-	10

Scarti organici da cucine e mense di titolarità privata	20 01 08	1	50
Scarti da lavorazioni alimentari	02 03 04 - 02 06 01	0,25	12,5
Scarti della lavorazione del legno	03 01 05	0,12	6
Scarti di prodotti tessili e dell'abbigliamento	20 01 10 - 20 01 11	-	1
RAEE analoghi alla provenienza da nuclei domestici	20 01 36	-	5
Rifiuti ingombranti diversi dai RAEE analoghi alla provenienza domestica	20 03 07	-	5
Medicinali scaduti	20 01 32	-	0,05
Pile alcaline tipo stilo e a bottone	20 01 34	-	0,05
Rifiuti urbani non differenziati	20 03 01	1	50

- B. Il limite quantitativo di riferimento è quello relativo al conferimento settimanale; il limite su base annua è riportato a titolo indicativo e diventa il riferimento laddove non possa essere indicato il limite settimanale.
- C. I rifiuti, nei limiti quantitativi suindicati, sono considerati assimilati se rispettano le modalità di conferimento stabilite dal presente Regolamento.
- D. Se la produzione del rifiuto o dei rifiuti comunque eccede i limiti sopra indicati o se la superficie di vendita eccede i 1.000 mq. i rifiuti sono considerati speciali e non possono in alcun modo essere inseriti nel flusso dei rifiuti urbani, neanche come quota parte fino al limite di riferimento.
- c) Procedure di accertamento dei requisiti per l'assimilazione
- A. I rifiuti speciali possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani solo in esito a specifica autorizzazione rilasciata da parte dell'Amministrazione comunale previo accertamento dei requisiti. I soggetti produttori di rifiuti speciali, presumibilmente assimilabili agli urbani secondo le indicazioni del presente Regolamento, possono avanzare istanza di assimilazione ai competenti uffici comunali. La richiesta di cui sopra deve essere accompagnata da:
- a. documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:
 1. ramo di attività dell'azienda e sua classificazione industriale, artigianale, commerciale, di servizio;
 2. specificazione dell'attività svolta;
 3. tipologia del rifiuto prodotto;
 4. quantitativi volumetrici e ponderali settimanali, mensili e annui dei rifiuti prodotti, suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche previsti nei criteri di assimilazione;
 5. dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media e al peso specifico del rifiuto;
 6. superfici di formazione del rifiuto o superfici di formazione delle diverse tipologie di rifiuto;
 7. superfici aziendali complessive;
 8. numero di addetti complessivi;
 9. numero di addetti preposti alle attività manifatturiere che danno luogo alla formazione dei rifiuti che ipotizzano come "speciali";

- b. elaborati planimetrici comprensivi dell'area cortilizia, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e di eventuali di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani, spazi destinati al ricovero dei contenitori assegnati dall'Amministrazione comunale per il conferimento al servizio pubblico di raccolta.
- B. La procedura si conclude, previo accertamento da parte dei competenti Uffici comunali, con determinazione dirigenziale di assimilazione dei rifiuti prodotti (o di alcune tipologie) e di iscrizione al ruolo dell'utenza (o all'aggiornamento dell'iscrizione a ruolo delle superfici di produzione dei rifiuti assimilati). La determinazione indica le modalità di conferimento dei rifiuti assimilati e le rispettive quantità conferibili.

TITOLO II

SERVIZI DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILIATI

Art. 11 - PRESCRIZIONI GENERALI

1. La gestione dei rifiuti urbani deve perseguire l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.
2. La raccolta dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e pertanto l'Amministrazione Comunale è impegnata ad assicurarla in tutto il suo territorio.
3. L'attivazione della raccolta differenziata viene preceduta da adeguato studio del tessuto urbanistico e dell'apparato commerciale e artigianale. Dovranno essere individuati i circuiti e le cadenze più appropriate per un efficace intercettamento dei rifiuti, in coerenza con le indicazioni del Piano sovracomunale.
4. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati viene effettuato entro il perimetro dell'intero territorio comunale (o del bacino di raccolta del servizio associato) anche se con frequenze ed orari differenti.
5. In tutto il territorio servito, la raccolta dei rifiuti è effettuata e programmata per zone e per tipi di raccolte in orari e giorni fissi prestabiliti, dei quali sono informate le utenze interessate. Tutte le raccolte avvengono con una frequenza tale da permettere il conferimento di normali quantitativi di rifiuti da parte dell'utente.
6. Nei casi in cui le utenze siano difficilmente raggiungibili (es.: tratti di strada a fondo cieco, particolarmente impervi, tali da impedire o rendere difficoltoso il transito e le manovre dei mezzi operativi oppure località o nuclei abitativi non stabilmente presenti), può essere stabilito dall'Amministrazione il vincolo di esclusivo conferimento presso il centro comunale di raccolta o una modalità di raccolta domiciliare che rimoduli le frequenze e le tipologie di contenitori domiciliari di raccolta, comunque evitando il ricorso a contenitori stradali stabilmente ubicati sul territorio senza presidio.
7. Tutti gli utenti, a qualsiasi categoria appartenenti, sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente, organizzando anche all'interno delle abitazioni dei locali o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti e dei contenitori

assegnati dall'Amministrazione per il successivo conferimento secondo le modalità stabilite nei successivi articoli del presente Regolamento.

8. È consentito il riutilizzo degli scarti alimentari domestici e dei rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde tramite compostaggio domestico, negli orti e nei giardini privati, purché non arrechi pregiudizio alla salute pubblica o all'ambiente.
9. Gli utenti che intendono adottare la pratica del compostaggio domestico sono tenuti a darne comunicazione all'Amministrazione che provvederà, per tramite del soggetto gestore, a fornire apposita documentazione tecnica inerente le modalità da seguire nell'attività ed a effettuare il monitoraggio. È vietata la combustione di rifiuti, sia in area pubblica che privata.

Standard minimi di servizio

Le modalità esecutive del servizio di igiene urbana sono contenute e disciplinate nel contratto di servizio con il soggetto gestore. In ogni caso devono essere garantiti i seguenti standard minimi:

- a) in generale, le frequenze di servizio minime garantite per ciascuna frazione merceologica sono con cadenza settimanale sull'intero territorio comunale; frequenze inferiori a quella settimanale possono essere stabilite per circuiti di raccolta territoriale di frazioni merceologiche particolari (quali RUP) o qualora la struttura dell'assetto urbano permetta una riduzione della frequenza senza causare difficoltà nella gestione domiciliare delle frazioni merceologiche;
- b) nel caso di interruzione del servizio a causa di scioperi o festività il soggetto gestore ha l'obbligo di avvisare la cittadinanza mediante affissione di manifesti e avvisi tramite idonei mezzi di comunicazione, almeno 24 ore prima della sospensione;
- c) l'ecocentro o isole ecologiche mobili devono risultare operativi almeno 70 ore alla settimana, distribuite su sette giorni di servizio;
- d) la pulizia delle spiagge dovrà avvenire secondo le indicazioni del contratto di servizio;
- e) il servizio di spazzamento delle strade deve essere garantito con la frequenza precisata nel contratto di servizio; tutte le strade del territorio urbano devono essere sottoposte a spazzamento con cadenza almeno mensile per intensificarsi secondo apposito programma studiato in funzione delle esigenze territoriali. Devono essere garantiti servizi specifici in occasione di festività, sagre, manifestazioni ricorrenti, mercati ambulanti, ecc.;
- f) il soggetto gestore deve rendere disponibile agli utenti un riferimento telefonico (preferibilmente un numero verde) per chiarimenti in merito al servizio;
- g) il soggetto gestore deve promuovere periodiche iniziative di informazione dell'utenza circa le finalità e le modalità di svolgimento dei servizi integrati di gestione dei rifiuti.

Art. 12 - ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

1. Tutte le attività di conferimento previste al presente Titolo II del Regolamento per i rifiuti urbani e ad essi assimilati risultano di competenza dei produttori degli stessi.
2. I soggetti produttori e gli utenti in genere sono tenuti al rispetto delle norme di conferimento dei rifiuti con specifico riferimento agli orari indicati esplicitamente nella carta dei servizi o in apposito atto.

Art. 13 - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECOLOGICI

1. Tra gli obblighi del personale addetto ai servizi pubblici di igiene ambientale rientrano i seguenti doveri:

- a) il personale addetto ai servizi deve in generale tenere un comportamento corretto e riguardoso nei confronti dell'utenza, del pubblico e del personale comunale;
- b) indossare l'uniforme fornita dal gestore del servizio durante l'orario di lavoro;
- c) esporre obbligatoriamente il cartellino di identificazione di cui all'art. 5 della L. 136/2010;
- d) il personale addetto ai servizi deve segnalare tempestivamente ai propri Preposti ogni violazione alle disposizioni del presente Regolamento ed alle altre norme in materia di rifiuti di cui venga a conoscenza; i preposti dovranno obbligatoriamente segnalare al Servizio Igiene del Suolo e Ambiente le criticità sopracitate.

Art. 14 - ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI - GENERALITA'

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani attiene alle seguenti tipologie di rifiuti:
 - a) rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi destinati ad uso di civile abitazione;
 - b) rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da locali e luoghi destinati ad usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del presente Regolamento.
2. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione del servizio, nonché gli obblighi cui sono tenuti gli utenti nella raccolta e nel conferimento dei rifiuti al servizio pubblico, sono stabiliti, nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali del presente Regolamento dall'Amministrazione Comunale, attraverso il Contratto di Servizio con il Soggetto Gestore, oltre alle Ordinanze specifiche in materia.
3. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero e la volumetria dei contenitori, le frequenze di raccolta, sono stabilite nel Contratto di Servizio e negli eventuali provvedimenti attuativi dell'Amministrazione comunale, in relazione alle caratteristiche e alle esigenze insediative/produttive del territorio servito e alla economicità ed efficienza del servizio, mediante l'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta.
4. Nel rispetto del vigente Piano Regionale, obiettivo del Comune di Cagliari è attivare e consolidare sistemi di raccolta integrati, con assoluta priorità all'attivazione delle raccolte domiciliari e condominiali, considerate quale strumento idoneo a garantire l'adempimento delle disposizioni normative dettate nell'ottica del perseguimento di un conferimento responsabilizzato.
5. Nel rispetto dei principi generali contenuti nel presente Regolamento, il Comune di Cagliari individua le modalità di conferimento delle diverse frazioni merceologiche per zone e per singole utenze.
6. Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase con cui i rifiuti vengono portati dagli utenti del servizio all'esterno della proprietà immobiliare da questi utilizzata, nel rispetto delle modalità previste dal presente Regolamento per ciascuna frazione di rifiuto, per consentire al Soggetto Gestore l'effettuazione delle successive fasi di gestione del ciclo dei rifiuti.
7. Riguardo agli edifici condominiali, ove tecnicamente possibile, potrà essere previsto il conferimento dei rifiuti anche all'interno delle pertinenze condominiali, evitando l'esposizione su suolo pubblico. Nel caso dovrà essere consentito al soggetto gestore l'accesso alle aree condominiali per le operazioni di svuotamento dei contenitori.
8. Risulta tra i compiti del soggetto gestore la pulizia delle aree individuate dall'Amministrazione, nonché la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi in area pubblica.
9. Il Soggetto gestore provvederà ad organizzare la raccolta e il trasporto dei rifiuti con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione saranno tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza.

10. Gli utenti le cui proprietà insistono su strade private non destinate ad uso pubblico saranno interessati dal servizio domiciliare previa autorizzazione al transito degli operatori nelle strade private; in alternativa potranno conferire direttamente all'ecocentro o in apposito punto su suolo pubblico vicino all'abitazione stabilito di concerto col soggetto gestore dietro approvazione dell'Amministrazione.
11. Tutti gli utenti sono tenuti ad utilizzare, in via esclusiva, le attrezzature e i contenitori loro assegnati a titolo di comodato d'uso dal gestore del servizio, essendo dotati di sistemi elettronici di riconoscimento dell'utente. L'utente è tenuto ad utilizzarli solo per le operazioni di conferimento previste dal presente regolamento, mantenendo i medesimi in buono stato di conservazione. Nel caso di rottura o perdita di efficienza, l'utente ha l'onere di chiedere al soggetto gestore la sostituzione, previa consegna dell'attrezzatura difettosa. In caso di furto potrà essere richiesto al gestore del servizio la consegna di nuovi contenitori, previa esibizione di formale denuncia presentata presso l'Autorità di Pubblica Sicurezza.
12. Il conferimento dei rifiuti avviene con diverse modalità, distinte per tipologia di rifiuto conferito e per tipologia di utenza servita.
13. È compito dell'utente posizionare i sacchetti o contenitori individuali, ben chiusi, all'esterno delle proprietà immobiliari nel rispetto delle specifiche disposizioni impartite dall'Amministrazione. Qualora, al momento del conferimento o confezionamento i rifiuti non siano conformi per natura a quanto previsto nel presente Regolamento o nelle specifiche disposizioni dettate dall'Amministrazione comunale, gli addetti al servizio possono astenersi dal raccoglierci applicando all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità.
14. L'utente dovrà provvedere al ritiro del rifiuto erroneamente conferito e non raccolto dal gestore del servizio e provvedere ad una nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo confezionamento.
15. L'Amministrazione, direttamente o tramite il soggetto gestore o suoi incaricati, potrà eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori e comunque nel rispetto delle norme sulla privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento.
16. Nel caso di perdurante scorretto conferimento dei rifiuti, il gestore deve comunque ritirare il sacchetto o il contenitore o i rifiuti, dopo aver richiesto l'intervento dell'autorità competente a rilevare l'infrazione dell'utente.
17. La raccolta dei rifiuti urbani e di quelli speciali assimilati nel territorio del Comune di Cagliari viene attuata mediante:
 - a) in via residuale tramite sistema di cassonetto stradale;
 - b) sistema "domiciliare" o "porta a porta";
 - c) centri di raccolta (Ecocentri mobili e/o fissi o isole ecologiche).
18. Il territorio cittadino sarà suddiviso in zone operative omogenee, con orari di servizio che potranno essere antimeridiani, pomeridiani e notturni. Saranno utilizzate le attrezzature più adeguate sia in relazione ai luoghi sia in relazione agli orari di svolgimento del servizio.

Art. 15 - LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. La raccolta differenziata è la tipologia generale adottata dal Comune di Cagliari che le assegna priorità assoluta quale principale obiettivo da conseguire nel breve periodo.
2. Essa è finalizzata a:
 - a) diminuire il quantitativo di rifiuti da smaltire;

- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento, anche al fine di ridurre i consumi energetici e le immissioni;
 - d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.
3. In attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e del Piano Regionale per la gestione dei rifiuti urbani sarà gradualmente potenziata e regolamentata principalmente la raccolta differenziata delle seguenti frazioni merceologiche in particolar modo con l'attivazione della raccolta domiciliare:
- a) frazione secca residua / indifferenziata;
 - b) frazione ad elevata matrice organica proveniente da utenze domestiche e specifiche;
 - c) carta e imballaggi di carta e cartone;
 - d) plastica (contenitori, film, imballaggi, teli);
 - e) vetro in forma di bottiglie e contenitori di liquidi (ad esclusione di specchi, cristalli al piombo, lampadine, vetroceramica, vetro retinato);
 - f) imballaggi metallici (contenitori in alluminio e banda stagnata, carcasse metalliche di manufatti);
 - g) rifiuti urbani pericolosi:
 - 1. pile e batterie esauste da utenze domestiche ed utenze assimilabili;
 - 2. farmaci e presidi medico chirurgici scaduti;
 - 3. rifiuti costituiti da contenitori etichettati T o F O Xi (tossici o infiammabili o irritanti);
 - h) ingombranti, RAEE e beni durevoli di provenienza domestica;
 - i) frazione verde da attività di manutenzione di aree verdi e giardini sia pubblici che privati (purché non raccolti mediante spazzamento).
4. La raccolta differenziata è assicurata con orari, frequenze e modalità adeguate a garantire la salvaguardia igienico - ambientale ed il decoro pubblico ed è dimensionata al fine dell'ottenimento degli obiettivi previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. nonché alle esigenze del servizio, ferma restando la possibilità di modificarne il numero e le modalità di esecuzione con appositi provvedimenti specifici.
5. Variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere apportate in ogni momento a seguito di mutate esigenze tecniche, normative ed organizzative; l'Amministrazione comunale, anche per il tramite del Soggetto Gestore, provvederà in tal caso, mediante opportune campagne divulgative, ad informare l'utenza delle modifiche intervenute.

Art. 16 - PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

- 1. I rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani sono conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli, ai fini del conferimento al servizio comunale di raccolta, in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante.
- 2. Il conferimento dei rifiuti urbani deve essere effettuato esclusivamente nei contenitori individuabili dal colore per tipologia della frazione di rifiuto. I rifiuti di plastica e secco devono essere contenuti in appositi involucri protettivi (sacchetti) che devono essere opportunamente chiusi al fine di evitare versamenti di liquido all'interno dei contenitori per la raccolta. Nel caso di

rifiuto biodegradabile i sacchetti devono essere obbligatoriamente in materiale compostabile del tipo mater-bi.

3. Gli utenti sono obbligati a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti o nei contenitori in modo da non causare lacerazioni ai sacchi o lesioni a terzi.
4. I rifiuti voluminosi quali, in particolare, gli imballaggi cellulosici (carta e cartone) devono essere obbligatoriamente ridotti di dimensione (con piegatura) ai fini del conferimento al servizio di raccolta, in modo tale da agevolarne il ritiro. Gli stessi materiali, se prodotti da parte delle UND, dovranno essere esposti con specifici contenitori in acciaio. Se prodotti dalle UD dovranno essere inseriti all'interno dei cassonetti stradali per la raccolta della carta-cartone, fino a quando saranno presenti, o contenuti all'interno dei contenitori forniti (mastello o dei contenitori condominiali). I cartoni dovranno essere piegati e legati al fine di agevolare le attività di raccolta ed evitare la dispersione nell'ambiente.
5. I rifiuti non possono essere esposti e/o conferiti al di fuori dei giorni e delle fasce orarie specificamente stabiliti/e con appositi provvedimenti.
6. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art. 72 , ovvero, da euro 25 a euro 500 se riconducibili ad utenza domestica; da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

Art. 17 - RACCOLTA MEDIANTE CASSONETTO STRADALE

1. La raccolta stradale avviene mediante contenitori di tipologia, materiale, capacità e colore diverso, a seconda della frazione di rifiuto che vi si deve conferire. Gli utenti conferiscono i propri rifiuti differenziati presso i cassonetti raggruppati in "batterie" poste a filo strada, atte a raccogliere carta, plastica, organico, multi materiale (vetro e latta e lattine, da contenitori) e residuo non riciclabile, messi a disposizione nel rispetto del regolamento comunale e posizionati uniformemente sul territorio.
2. All'interno dell'area di espletamento del pubblico servizio i contenitori e/o i punti di prelievo manuale destinati a raccogliere i rifiuti urbani ed i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani sono collocati, di norma, in area pubblica, preferibilmente dislocati in apposite piazzole (allestite e perimetrate con striscia gialla) opportunamente prescelte, ai fini dell'igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo stradale.
3. La tipologia e il numero dei contenitori utilizzati è stabilita dall'Amministrazione in funzione della conformazione della rete viaria e della densità abitativa. I contenitori stradali hanno caratteristiche tecniche tali da permettere un agevole conferimento dei rifiuti, la facile manovrabilità per le operazioni di spostamento e trasferimento dei rifiuti nei mezzi di prelievo, la facilità di pulizie periodiche, la presenza di una copertura mobile. Inoltre, i contenitori adibiti al conferimento devono essere sempre idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. In particolare verranno rispettati i seguenti divieti di collocazione:
 - a) per quanto riguarda il Codice della strada:
 1. entro una distanza di metri 5 da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici;
 2. nelle aree per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi e fermate dei mezzi pubblici di trasporto;

- b) per quanto riguarda i criteri di igiene, deve essere rispettata, ove possibile e con particolare riferimento ai contenitori portarifiuti di frazioni merceologiche putrescibili (umido-organico e indifferenziato), una distanza non inferiore a 5 metri in orizzontale rispetto a:
1. finestre ubicate al piano terra o in seminterrati;
 2. ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti;
 3. ingressi di farmacie.
- c) per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine Pubblico esplicitamente indicate dagli Organi preposti ed inoltre:
1. distanza di metri 15 dai serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, benzina, metano o altre fonti di materiale infiammabile;
 2. distanza di metri 25 dalle cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e dalle centrali telefoniche;
 3. devono essere rispettate le particolarità dei luoghi di interesse culturale o ambientale quali zone archeologiche, monumenti, musei o palazzi storici.
4. Nel posizionamento dei contenitori si avrà cura di evitare la creazione di barriere che costituiscano ostacolo al traffico veicolare e pedonale, ed in particolare a quello delle persone disabili.
5. Il numero dei contenitori, ovvero la loro frequenza di svuotamento, deve essere tale da consentire, di norma, un agevole conferimento dei rifiuti abitualmente prodotti nella zona servita, in modo da evitare che i contenitori medesimi siano riempiti oltre la propria ordinaria capacità.
6. Nell'ambito del territorio comunale di Cagliari è fatto divieto di conferimento dei rifiuti nei cassonetti posti in opera nell'ambito territoriale, da parte di fruitori che abbiano residenza al di fuori del territorio Comunale, o da parte dei cittadini del Comune di Cagliari per i rifiuti prodotti in altro ambito territoriale.
7. Ad eccezione degli addetti al servizio, è fatto divieto a chiunque di spostare i contenitori fuori dall'area di ubicazione appositamente delimitata, ferma restando la possibilità di inoltrare all'Amministrazione motivate richieste scritte volte all'ottenimento di una diversa allocazione degli stessi. Inoltre è fatto divieto all'utenza di:
- a) introdurre nei contenitori materiali difformi da quelli espressamente indicati;
 - b) abbandonare materiali e rifiuti di qualsiasi tipo fuori dai contenitori;
 - c) asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti;
 - d) introdurre liquidi nei contenitori;
 - e) introdurre nei contenitori materiali incendiati o incandescenti, rifiuti pericolosi e/o rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, pneumatici, rifiuti ingombranti;
 - f) danneggiare, eseguire scritte o affiggere materiali di differente natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) sui contenitori per i rifiuti, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione;
 - g) spostare i cassonetti portarifiuti per creare spazio ai fini del parcheggio veicolare o comunque sostare con il veicolo al di sopra degli stalli delimitati per la sosta dei cassonetti stradali, anche in assenza di specifica segnaletica verticale;
 - h) depositare oggetti o parcheggiare veicoli davanti e al posto dei contenitori o comunque in modo tale da intralciare o ritardarne la corretta movimentazione ai fini delle attività di raccolta;

- i) inserire oggetti voluminosi negli sportelli di chiusura dei contenitori e comunque qualsiasi oggetto tale da impedirne la corretta funzionalità;
 - j) utilizzare i cassonetti quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura;
 - k) abbandonare i rifiuti e i sacchetti di rifiuti, anche in prossimità dei contenitori o dei luoghi indicati dall'Amministrazione per il conferimento, salvo che tale metodologia sia stata prevista per particolari sistemi di raccolta differenziata;
 - l) gettare qualsiasi tipo di rifiuto, compresi i residui del lavaggio e spazzamento sia stradale che delle aree private, nelle caditoie di deflusso delle acque meteoriche stradali;
 - m) è vietato conferire nei cassonetti stradali o in prossimità degli stessi, i rifiuti provenienti da lavori di ristrutturazioni e/o ordinaria manutenzione domestica (quali rottami di laterizio, lastre di vetro spezzate, calcinacci, finestre, porte, sanitari, ecc.), che dovranno essere smaltiti, a cura del produttore del rifiuto o dell'Impresa che effettua i lavori, in appositi impianti.
8. Nella realizzazione degli interventi di risistemazione viaria, di attuazione di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, di urbanizzazione primaria, dovranno obbligatoriamente essere previste le dislocazioni delle piazzole per i contenitori dei rifiuti urbani. Con riferimento a tale dislocazione, in sede di approvazione del progetto, dovrà essere preventivamente acquisito il parere favorevole dell'Amministrazione.
9. Potranno essere forniti contenitori ad uso esclusivo da collocarsi in area privata ove la struttura urbanistica renda impossibile o inopportuno l'utilizzo dei contenitori stradali, o nel caso di eventuali particolari esigenze in ordine all'articolazione del servizio di raccolta da concordarsi, a favore di attività produttive di rifiuti assimilati agli urbani. In tale ipotesi, qualora il contenitore fosse fornito dall'Amministrazione, potrà essere richiesto all'attività fruitrice del servizio il pagamento del canone di noleggio per l'utilizzo in via esclusiva del contenitore.
10. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art. 72 , ovvero, da euro 25 a euro 500 se riconducibili ad utenza domestica; da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

Art. 18 - LA RACCOLTA "PORTA A PORTA" O RACCOLTA DOMICILIARE

- 1. La raccolta domiciliare "porta a porta" consiste nel prelievo dei rifiuti senza l'utilizzo di contenitori stradali, da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, ma con contenitori o mastelli specifici secondo la tipologia di utenza (UD - UND - GUND).
- 2. Tale raccolta avviene direttamente presso i luoghi di produzione, quali singole abitazioni, condomini, utenze commerciali e altro, all'esterno delle proprietà. Il rifiuto è esposto dal produttore in specifici orari stabiliti dall'Amministrazione comunale con appositi provvedimenti differenti per zone e tipologia di utenze.
- 3. Viene prevista la fornitura e posa in ogni contenitore per la raccolta del rifiuto indifferenziato di rilevatore elettronico identificativo della singola utenza che verrà utilizzato anche per la verifica dei quantitativi dei rifiuti prodotti e per la loro stima.
- 4. Al fine di consentire la migliore efficacia del servizio valgono le seguenti norme di carattere generale:
 - a) è vietato esporre rifiuti difformi da quelli prescritti per la specifica raccolta differenziata;
 - b) è fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione in ordine alle modalità, all'orario e al luogo di esposizione e conferimento delle specifiche tipologie di materiali;
 - c) è fatto obbligo di ridurre convenientemente, ove possibile, il volume dei rifiuti;

- d) i contenitori, ad esclusione del mastello del rifiuto organico, dovranno essere esposti esclusivamente quando pieni (con una percentuale di riempimento maggiore del 75%);
 - e) non è consentita la manomissione dei contenitori.
5. Il ritiro dei rifiuti porta a porta, da parte del soggetto gestore, può avvenire sia tramite l'ingresso dell'operatore nel luogo dove è custodito il contenitore, sia tramite il prelievo del rifiuto dalla zona stradale prospiciente l'utenza.
 6. Il conferimento dei rifiuti prodotti dalle utenze non raggiunte dal servizio di raccolta deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento e/o da specifici provvedimenti.
 7. Il rifiuto valorizzabile (plastica, carta-cartone, alluminio e vetro) può essere anche conferito direttamente dall'utente presso gli ecocentri, qualora autorizzato ai sensi della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, purché il conferimento sia effettuato con i contenitori rigidi forniti in dotazione o con altro contenitore purché rigido e che garantisca l'assenza di percolamento di liquidi all'esterno.
 8. Gli utenti le cui proprietà insistono su strade private non destinate ad uso pubblico saranno interessati dal servizio domiciliare previa autorizzazione al transito degli operatori nelle strade private; in alternativa potranno conferire direttamente all'ecocentro il rifiuto valorizzabile (plastica, carta-cartone, alluminio e vetro) o in apposito punto su suolo pubblico vicino all'abitazione stabilito di concerto con il Soggetto Gestore previa approvazione dell'Amministrazione.
 9. Tutte le attrezzature e i contenitori (kit) sono ceduti alle utenze a titolo di gratuito con l'obbligo di custodia, manutenzione e lavaggio.
 10. Il conferimento dei rifiuti avviene con diverse modalità, distinte per tipologia di rifiuto conferito e per tipologia di utenza servita e differenti zone della città.
 11. È compito dell'utente posizionare i sacchetti o contenitori individuali, ben chiusi, all'esterno delle proprietà immobiliari.
 12. Per i condomini con un numero di utenze che sarà stabilito da apposito provvedimento dell'Amministrazione comunale, la raccolta verrà effettuata con contenitori condominiali in spazi esterni al condominio. E' fatto obbligo agli utenti, o all'amministratore del condominio, di custodire, mantenere e utilizzare correttamente i contenitori assegnati, nel rispetto delle modalità stabilite e in luoghi idonei o in ambienti a ciò destinati.
 13. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art. 72 , ovvero, da euro 25 a euro 500 se riconducibili ad utenza domestica; da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

Art. 19 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE SECCA RESIDUALE

1. La raccolta del rifiuto indifferenziato deve essere conferita con le modalità previste nel presente articolo e con le specifiche disposizioni e frequenze previste con ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione Comunale a seconda della modalità di raccolta.
2. L'amministrazione appronta specifiche iniziative, anche per il tramite di circuiti supplementari di raccolta, a favore di utenze domestiche al fine di fronteggiare particolari situazioni, debitamente documentate, che rendono necessario lo smaltimento di pannolini, pannoloni, compresi anche altri rifiuti legati a status assimilabili ad ospedalizzazioni a domicilio.
3. Il conferimento del rifiuto secco non riciclabile deve essere effettuato in sacchetti a perdere anche in materiale plastico, di qualsiasi provenienza, del tipo semi-trasparente.

4. Nell'ambito della modalità della raccolta porta a porta dovranno essere rispettate le seguenti ulteriori indicazioni:
 - a) i sacchetti dovranno essere inseriti in appositi contenitori forniti in dotazione dal Soggetto Gestore da utilizzarsi per l'esposizione all'esterno della proprietà. In specifici ambiti territoriali è facoltà dell'Amministrazione disporre l'esposizione del sacchetto a perdere sulla pubblica via senza utilizzo del contenitore.
 - b) i contenitori dovranno essere esposti dagli utenti in prossimità della pubblica via in posizione tale da consentirne un agevole caricamento, esclusivamente negli orari indicati dalle disposizioni dettate dall'Amministrazione comunale;
 - c) al termine delle operazioni di svuotamento i contenitori dovranno essere tempestivamente ritirati a cura dell'utente, secondo le prescrizioni dettate dall'Amministrazione comunale.
5. È vietato introdurre nei rifiuti secchi indifferenziati materiali recuperabili o riciclabili oggetto di raccolta differenziata nonché materiali incandescenti (braci, mozziconi di sigaretta, ecc.).
6. È vietato introdurre nei contenitori forniti in dotazione oggetti di grosso volume.
7. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art. 72 , ovvero, da euro 25 a euro 500 se riconducibili ad utenza domestica; da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

Art. 20 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA

1. L'utenza deve rispettare il conferimento idoneo alla modalità di raccolta attivata ed è tenuta, inoltre, a conferire la frazione umida in modo da garantire la massima purezza del materiale, inserendo nei contenitori o negli involucri esclusivamente il materiale per il quale sono stati predisposti.
2. Il conferimento della frazione umida (ORGANICO) dei rifiuti urbani deve essere effettuato a cura degli utenti secondo le modalità indicate dall'Amministrazione comunale.
3. Il conferimento dovrà essere effettuato in appositi sacchetti in materiale bio-compostabile a perdere, rispondente alle più aggiornate norme tecniche in materia di compostabili.
4. La frequenza di raccolta della frazione umida deve garantire la salvaguardia igienico ambientale e il decoro pubblico e può subire variazioni stagionali nel numero dei ritiri settimanali a seconda di specifiche esigenze e valutazioni.
5. Nell'ambito della modalità della raccolta porta a porta dovranno essere rispettate le seguenti indicazioni:
 - a) il rifiuto nella raccolta domiciliare dovrà essere inserito in appositi contenitori rigidi individuali per il successivo ritiro da parte del soggetto gestore;
 - b) le utenze provvedono a separare la frazione organica (scarti alimentari, rifiuto umido) impiegando esclusivamente l'apposito sacchetto in materiale compostabile;
 - c) il conferimento al servizio dovrà avvenire immettendo il sacchetto compostabile, ben chiuso, nell'apposito contenitore per l'esposizione;
 - d) i contenitori dovranno essere esposti dagli utenti in prossimità della pubblica via in posizione tale da consentirne un agevole caricamento, esclusivamente negli orari indicati dall'Amministrazione Comunale;
 - e) al termine delle operazioni di svuotamento i contenitori dovranno essere tempestivamente ritirati a cura dell'utente.

6. Le utenze non domestiche che effettuano attività di trasformazione, somministrazione o vendita di alimenti che comportano una elevata produzione di rifiuto umido (alimentari, frutta e verdura, ristoranti, bar, alberghi, comunità, mense, ecc.), devono conferire i rifiuti in contenitori che saranno forniti dal soggetto gestore qualora gli stessi siano assimilati ai rifiuti urbani secondo quanto previsto nel presente Regolamento.
7. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art. 72 , ovvero, da euro 25 a euro 500 se riconducibili ad utenza domestica; da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

Art. 21 - DISPOSIZIONI PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. L'Amministrazione favorisce e promuove la pratica volontaria del compostaggio domestico per le utenze singole o condominiali, che dispongono di un'area idonea per il suo espletamento, ovvero dispongano di un'area scoperta, non pavimentata, ad uso esclusivo del nucleo familiare o condominiale.
2. L'Amministrazione con propri provvedimenti ne definisce le condizioni, le modalità e gli obblighi per l'utente.
3. L'utente che è autorizzato al recupero a mezzo del compostaggio domestico, smaltirà esclusivamente la frazione umida prodotta nell'unità domestica di appartenenza. E' comunque fatto assoluto divieto di miscelare con la frazione umida destinata al compostaggio, rifiuti urbani pericolosi, rifiuti speciali, plastica, vetro, e ogni altro genere di rifiuto non biodegradabile.
4. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art. 72 , ovvero, da euro 25 a euro 500 se riconducibili ad utenza domestica; da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

Art. 22 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE RICICLABILE (CARTA, PLASTICA, VETRO, ETC.) - GENERALITA'

1. La raccolta della frazione riciclabile, sia monomateriale che multimateriale, stradale o porta a porta, presso le utenze domestiche e non domestiche, dovrà avvenire secondo le indicazioni e prescrizioni di seguito riportate, con cadenza e orari che saranno resi noti con appositi provvedimenti dell'Amministrazione Comunale. L'attivazione è resa nota tempestivamente all'utenza coinvolta anche tramite campagne informative. L'utenza coinvolta deve rispettare il conferimento idoneo alla modalità di raccolta attivata. È inoltre tenuta a conferire la frazione secca riciclabile in modo da garantire la massima purezza del materiale, inserendo nei contenitori o negli involucri esclusivamente il materiale per il quale sono stati predisposti, secondo le indicazioni fornite mediante istruzioni sui medesimi, negli opuscoli informativi e nei provvedimenti attuativi adottati dall' Amministrazione.
2. La frequenza di raccolta e le relative modalità devono e garantire la salvaguardia igienico-ambientale ed il decoro pubblico.
3. È vietato introdurre qualsiasi rifiuto afferente alla frazione riciclabile nei contenitori per il "secco residuo" e viceversa.
4. La raccolta avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo del materiale da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, esposto a mezzo di sacchi o di contenitori a seconda della tipologia di utenza e di frazione merceologica del rifiuto, secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze. L'Amministrazione può prevedere, con appositi provvedimenti che il rifiuto possa essere conferito direttamente dall'utente presso

l'ecocentro purché adeguatamente confezionato in modo da evitare ingombro e percolamento di liquidi.

5. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art. 72 , ovvero, da euro 25 a euro 500 se riconducibili ad utenza domestica; da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

Art. 23 - CONFERIMENTO DI CARTA E CARTONE

1. I rifiuti riciclabili in materiale cartaceo sono indicativamente costituiti da giornali, riviste, carta utilizzata da uffici sia privati che pubblici, carta grafica in genere, nonché da tutti gli imballaggi in carta e cartone.
2. La raccolta avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo del materiale da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze.
3. È fatto divieto di esporre o conferire la carta-cartone in buste di plastica, così come l'introduzione di materiali diversi quali sacchetti in plastica o altri rifiuti.
4. Nell'ambito della modalità della raccolta porta a porta, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche specifiche, dovranno essere rispettate le seguenti ulteriori indicazioni:
 - a) il materiale deve essere esposto nell'apposito contenitore rigido o comunque confezionato in scatole di cartone, in buste di carta o impacchettato e legato con spago (confezionamento a perdere);
 - b) i contenitori dovranno essere esposti dagli utenti in prossimità della pubblica via in posizione tale da consentirne un agevole caricamento, esclusivamente negli orari indicati dal soggetto gestore;
 - c) al termine delle operazioni di svuotamento i contenitori dovranno essere ritirati a cura dell'utente.
5. Le utenze non domestiche produttrici di carta di qualità, qualora assimilata ai rifiuti urbani secondo il presente Regolamento, verranno dotate di contenitori di capacità adeguata alle esigenze a cura del soggetto gestore. Tali contenitori dovranno essere tenuti di norma all'interno della proprietà delle singole utenze ed esposti soltanto in orari previsti dall'Amministrazione comunale.
6. In particolare, le utenze costituite da produttori di carta grafica di qualità sono tenute ad aderire al circuito dedicato per la raccolta di tale specifica frazione di rifiuto.
7. Le utenze non domestiche produttrici di imballaggi a base cellulosa o di carta grafica dovranno effettuare il conferimento del materiale, preventivamente piegato e compattato per ridurne il volume e separato da eventuale materiale diverso (polistirolo, plastiche, ecc.).
8. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art. 72 , ovvero, da euro 25 a euro 500 se riconducibili ad utenza domestica; da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

Art. 24 - CONFERIMENTO DI PLASTICA

1. Rientrano tra i rifiuti facenti parte della frazione riciclabile in plastica ci sono in primo luogo gli imballaggi in materiale plastico come definiti dalla Direttiva 2004/12/CE e richiamati nell'allegato E alla parte quarta del D.Lgs. 152/06.

2. Nell'ambito della modalità della raccolta porta a porta, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche specifiche, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dall'Amministrazione comunale. In particolare il conferimento dei materiali in plastica deve essere effettuato a cura degli utenti negli appositi contenitori rigidi e comunque imbustati in sacchi in materiale plastico non biodegradabile a perdere semi-trasparente da esporre su suolo pubblico per il successivo ritiro da parte del soggetto gestore.
3. Le utenze non domestiche produttrici di plastica, qualora assimilata ai rifiuti urbani secondo il presente Regolamento, verranno dotate di contenitori di capacità adeguata alle esigenze a cura del soggetto gestore. Tali contenitori dovranno essere tenuti di norma all'interno della proprietà delle singole utenze ed esposti soltanto la sera che precede il giorno della raccolta o comunque prima dell'orario di inizio del servizio del giorno stesso.
4. Le utenze non domestiche produttrici di imballaggi plastici dovranno effettuare il conferimento del materiale, preventivamente piegato e compattato per ridurre il volume e separato da eventuale materiale diverso (imballaggi cellullosici, carta, ecc.).
5. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art. 72 , ovvero, da euro 25 a euro 500 se riconducibili ad utenza domestica; da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

Art. 25 - CONFERIMENTO DI MULTIMATERIALE

1. I rifiuti facenti parte della frazione riciclabile comprendente il multimateriale sono costituiti da imballaggi di vetro, latta e lattine.
2. Nell'ambito della modalità della raccolta porta a porta, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche specifiche, dovranno essere rispettate le seguenti ulteriori indicazioni:
 - a) Il conferimento dei rifiuti in multimateriale deve essere effettuato a cura degli utenti negli appositi contenitori rigidi da esporre su suolo pubblico per il successivo ritiro da parte del soggetto gestore.
 - b) È fatto divieto di introdurre materiali diversi da quelli indicati al comma 1.
3. Le utenze non domestiche produttrici di rifiuti di multimateriale, qualora assimilati ai rifiuti urbani secondo il presente Regolamento, verranno dotate di contenitori di capacità adeguata alle esigenze. La fornitura e la distribuzione di tali contenitori sarà effettuata dal soggetto gestore. Tali contenitori dovranno essere tenuti di norma all'interno della proprietà delle singole utenze ed esposti soltanto la sera che precede il giorno della raccolta o comunque entro l'orario di inizio del servizio del giorno stesso.
4. Le utenze non domestiche produttrici di multimateriale dovranno effettuare il conferimento del materiale, preventivamente separato da eventuale materiale diverso (imballaggi cellullosici, imballaggi plastici, ecc.) nelle fasce orarie indicate da appositi provvedimenti oppure conferire lo stesso presso l'ecocentro.
5. È vietato introdurre i rifiuti in multimateriale nei contenitori per il "secco residuo".
6. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art. 72 , ovvero, da euro 25 a euro 500 se riconducibili ad utenza domestica; da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

Art. 26 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE GRANDI UTENZE PRODUTTRICI DI RIFIUTI ASSIMILABILI

1. Le grandi utenze produttrici di rifiuti speciali assimilabili agli urbani ai sensi del presente Regolamento che dispongono di spazi idonei, possono stipulare con il Gestore del servizio accordi per il posizionamento di contenitori per la raccolta della frazione riciclabile e/o della frazione umida e/o del rifiuto indifferenziato/secco residuo anche nell'area di pertinenza privata, a condizione che siano mantenute le ordinarie modalità di raccolta per la zona interessata. In questi casi dovrà essere garantito uno spazio circostante idoneo per la manovra degli automezzi del gestore del servizio.
2. Per esigenze particolari (frequenze di raccolta diverse, tipologie di contenitori differenti, compattanti e non, etc.) le grandi utenze possono stipulare con l'Amministrazione particolari convenzioni contenenti specifici accordi, anche economici, per il conferimento e ritiro delle diverse tipologie di rifiuti.

Art. 27 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI - GENERALITA'

1. I rifiuti urbani pericolosi sono oggetto di distinta gestione, ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. Gli utenti del servizio sono pertanto tenuti al rispetto di tale distinta gestione, operando il conferimento separato dalle altre frazioni. Il relativo servizio di raccolta differenziata, al quale possono accedere solo le utenze domestiche, deve intendersi quale articolazione dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici.
2. Il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi, quali pile esauste, farmaci scaduti, flaconi etichettati T/F, lampade fluorescenti, ecc., deve essere effettuato secondo le specifiche modalità che sono stabilite per ciascuno di essi.
3. La raccolta deve essere effettuata con frequenze e modalità idonee a garantire la tutela igienico-sanitaria.
4. Nel caso di attivazione di servizi di raccolta con contenitori dedicati, anche ubicati presso utenze specifiche, deve essere rigorosamente evitato che i contenitori siano riempiti oltre la propria ordinaria capacità, ponendo a carico delle utenze specifiche l'obbligo di segnalare, con congruo anticipo, all'Amministrazione comunale o al soggetto Gestore, la necessità di svuotamenti integrativi.
5. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art. 72 , ovvero, da euro 25 a euro 500 se riconducibili ad utenza domestica; da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

Art. 28 - CONFERIMENTO DI RIFIUTI DI PILE E BATTERIE

1. I rifiuti di pile e batterie devono essere conferiti sfusi negli appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni da cui derivano i rifiuti raccolti o di beni attinenti (negozi, supermercati, ecc.).
2. Con specifico provvedimento dell'Amministrazione comunale saranno indicati: il numero minimo di contenitori, la relativa ubicazione e la frequenza minima di svuotamento. Il gestore del servizio avrà il compito di gestire e mantenere in efficienza i contenitori ancorché forniti in dotazione alle utenze di riferimento per l'esposizione.
3. È vietato introdurre o riporre a fianco dei contenitori, accumulatori al piombo che devono essere consegnati all'ecocentro o isola ecologica mobile nelle modalità indicate nei successivi articoli.
4. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al

successivo art. 72 , ovvero, da euro 25 a euro 500 se riconducibili ad utenza domestica; da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

Art. 29 - CONFERIMENTO DI RIFIUTI DI FARMACI E PRESIDIO MEDICO CHIRURGICI

1. I rifiuti di farmaci e presidi medico chirurgici devono essere conferiti negli appositi contenitori riportanti la scritta "Raccolta medicinali scaduti", privi dell'imballaggio esterno non contaminato, ove ciò non pregiudichi la sicurezza delle successive attività di raccolta, trasporto e smaltimento, e posti presso le farmacie ed altre strutture all'uopo identificate (poliambulatori pubblici e privati, ecc...).
2. Con specifico provvedimento dell'Amministrazione comunale saranno indicati: il numero minimo di contenitori, la relativa ubicazione e la frequenza minima di svuotamento. Il gestore del servizio avrà il compito di gestire e mantenere in efficienza i contenitori ancorché forniti in dotazione alle utenze di riferimento per l'esposizione.
3. Il conferimento verrà effettuato a cura dell'utente evitando sgocciolamento di liquidi.
4. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art. 72 , ovvero, da euro 25 a euro 500 se riconducibili ad utenza domestica; da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

Art. 30 - CONFERIMENTO DI RIFIUTI COSTITUITI DA CONTENITORI ETICHETTATI T O F O XI (TOSSICI O INFIAMMABILI O IRRITANTI)

1. I rifiuti costituiti da contenitori di sostanze tossiche o infiammabili o irritanti (etichettati T , F, Xi), devono essere conferiti negli appositi contenitori localizzati esclusivamente presso l'ecocentro e/o isola ecologica mobile.
2. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art. 72 , ovvero, da euro 25 a euro 500 se riconducibili ad utenza domestica; da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

Art. 31 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI, RAEE E BENI DUREVOLI DI PROVENIENZA DOMESTICA

1. I rifiuti ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.
2. I rifiuti ingombranti di provenienza domestica (arredi obsoleti, materassi, i R.A.E.E. di cui al D.Lgs. 151/05, etc.) saranno conferiti all'apposito servizio di ritiro domiciliare su prenotazione.
3. Sarà compito dell'utenza stoccare il materiale su suolo pubblico in adiacenza alle abitazioni. Previo accordo con il soggetto gestore, potrà essere ammessa l'esposizione del materiale su suolo pubblico in adiacenza all'abitazione nella fascia oraria indicata dall'Amministrazione comunale, purché in modo ordinato ed evitando che il materiale possa produrre dei percolati. L'esposizione dovrà avvenire per il tempo necessario al fine di garantire ottimali condizioni igienico-sanitarie per le operazioni di ritiro.
4. Tali apparecchiature elettriche ed elettroniche, denominate RAEE, ad esaurimento della loro durata operativa, possono essere consegnate dalle utenze domestiche ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, oppure essere conferiti al gestore del servizio secondo modalità prestabilite. In particolare detti rifiuti possono essere conferiti direttamente dagli utenti presso l'ecocentro o isola ecologica mobile nella misura

indicata nei successivi articoli. Il conferimento è ammesso durante gli orari di apertura del centro di raccolta, avendo cura di evitare che il bene possa produrre sgocciolamento di liquidi nelle operazioni di consegna.

5. I RAEE di grandi dimensioni dovranno essere ritirati a domicilio con servizio su chiamata secondo le modalità e precauzioni già elencate per la consegna dei rifiuti ingombranti.
6. I RAEE rientranti nell'ambito dei rifiuti assimilati e urbani prodotti da utenze non domestiche dovranno essere conferiti dalle utenze, secondo le norme sopra descritte.
7. Ogni altro deposito di rifiuti su area pubblica sarà considerato abbandono e sanzionato di conseguenza.
8. E' vietato collocare i rifiuti ingombranti in qualsiasi area pubblica ed in particolare in corrispondenza dei contenitori stradali e/o di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico oltre che esternamente all'ecocentro o isola ecologica mobile.
9. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art. 72 , ovvero, da euro 25 a euro 500 se riconducibili ad utenza domestica; da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

Art. 32 - RACCOLTA DEGLI OLI VEGETALI DOMESTICI

1. E' fatto divieto di conferire gli oli vegetali domestici nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani, né devono essere abbandonati in contenitori o sversati sui marciapiedi o sulle strade.
2. Gli oli vegetali domestici devono essere conferiti nel rispetto delle modalità e delle disposizioni impartite dall'Amministrazione comunale.
3. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art. 72 , ovvero, da euro 25 a euro 500 se riconducibili ad utenza domestica; da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

Art. 33 - RACCOLTA DEGLI ABITI USATI

1. Gli abiti usati devono essere conferiti negli appositi contenitori all'Ecocentro o in altre strutture appositamente attrezzate e debitamente autorizzate, sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale.
2. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art. 72 , ovvero, da euro 25 a euro 500 se riconducibili ad utenza domestica; da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

Art. 34 - TONER, CARTUCCE, NASTRI, STAMPANTI, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE

1. Il gruppo cartuccia toner per stampante laser, contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti, fax e calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi, contenenti sostanze pericolose e provenienti da uso domestico, devono essere conferite presso gli Ecocentri.
2. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al

successivo art. 72 , ovvero, da euro 25 a euro 500 se riconducibili ad utenza domestica; da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

Art. 35 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE DI GIARDINI E SIMILI

1. La frazione verde derivante dalla manutenzione di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di privati, possono essere conferiti mediante le seguenti modalità:
 - a) mediante conferimento presso gli Ecocentri;
 - b) mediante immissione nel contenitore adibito alla raccolta della frazione umida, nel limite massimo del 50% della capienza del contenitore e con l'obbligo di conferire solo rifiuto di piccola pezzatura.
2. L'Amministrazione comunale prevede un servizio di ritiro domiciliare su prenotazione, in sacchi di raffia, o contenitori carrellati, da esporre in abbinamento al conferimento della frazione umida. Ogni altro deposito di rifiuti su area pubblica sarà considerato abbandono e sanzionato di conseguenza.
3. Al di fuori dei casi di cui al precedente comma ed in particolare nel caso di manutenzione di giardini svolta da imprese specializzate, i rifiuti prodotti nelle attività di potatura e sfalcio dovranno essere conferiti, a cura e spese del produttore, esclusivamente nei centri appositamente autorizzati.
4. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art. 72 , ovvero, da euro 25 a euro 500 se riconducibili ad utenza domestica; da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

Art. 36 - RIFIUTI SPECIALI

1. Fatti salvi i criteri di assimilazione di cui al presente Regolamento, i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani devono essere conferiti dal produttore, a propria cura e spese, a soggetti autorizzati conformemente alle disposizioni normative vigenti.
2. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art. 72 , ovvero, da euro 25 a euro 500 se riconducibili ad utenza domestica; da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

Art. 37 - ATTIVITA' EDILIZIA

1. I rifiuti provenienti da lavori edili quali i materiali provenienti da demolizioni e scavi, gli sfridi di materiale da costruzione di qualunque natura e composizione, le rocce e i materiali litoidi, i rifiuti considerati materiali inerti ai sensi della vigente normativa, devono essere conferiti, a cura di chi esegue i lavori, direttamente ad impianti di smaltimento o recupero autorizzati nel rispetto delle condizioni fissate dalla vigente normativa, utilizzando idonei mezzi di trasporto che evitino la caduta o la dispersione.
2. Le imprese operanti nel settore edile devono presentare agli uffici preposti dell'Amministrazione, o al personale incaricato dei controlli, per lo svolgimento di attività edilizie, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, idonea documentazione che attesti il luogo in cui hanno smaltito/recuperato i rifiuti speciali dei lavori edili.
3. I cittadini (utenze domestiche) che provvedono autonomamente a piccoli interventi di manutenzione ordinaria nelle proprie abitazioni, devono conferire i rifiuti prodotti in appositi contenitori ubicati nell'ecocentro, secondo quanto indicato nei successivi articoli. Tali rifiuti non

devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né gli stessi devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade, ma devono essere conferiti unicamente secondo le modalità di cui al presente Regolamento.

4. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art. 72 , ovvero, da euro 25 a euro 500 se riconducibili ad utenza domestica; da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

Art. 38 - VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 231 del decreto legislativo 152/2006 "Veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209", che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi dell'articolo 208 del suddetto Decreto. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai predetti centri, qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro.
3. I veicoli a motore o i rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 923, 927, 928 e 929 del codice civile sono conferiti ai centri di raccolta nei casi e con le procedure determinate con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e delle Infrastrutture e dei Trasporti. Fino all'adozione di tale decreto, trova applicazione il decreto 22 ottobre 1999, n. 460.
4. E' vietato abbandonare sul suolo pubblico, privato adibito ad uso pubblico o su aree private le carcasse di autoveicoli e motoveicoli e i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili; essi devono essere conferiti secondo le modalità e in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 231 del D.lgs. n. 152/2006.
5. I veicoli abbandonati, con targa e senza targa, dopo gli accertamenti del caso, saranno rimossi con le modalità di cui alle vigenti disposizioni.
6. Le parti di veicoli scartati dai cittadini (utenze domestiche) non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.
7. I rivenditori al dettaglio di parti di veicoli (pneumatici, batterie al piombo e similari, oli esausti minerali e sintetici, etc.) che non effettuano la sostituzione degli stessi sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che elenca i centri appositamente autorizzati per lo stoccaggio dei rifiuti in oggetto e che inviti gli acquirenti a conferire tali rifiuti nei centri medesimi ed a non disperderli nell'ambiente.
8. I cittadini (utenze domestiche) che provvedono autonomamente al cambio delle parti di un veicolo, sono tenuti a conferirli secondo le modalità di cui ai precedenti commi o presso gli ecocentri.

Art. 39 - RIFIUTI CIMITERIALI

1. I rifiuti cimiteriali, costituenti rifiuti urbani, quali:
 - a) ceri, carte, cartoni, plastiche, fiori, i rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde e dalle operazioni di spazzamento;

- b) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
- c) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione o inumazione;
- d) rifiuti da esumazione ed estumulazione costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione.

sono raccolti, trasportati e conferiti utilizzando tecniche che privilegino la raccolta differenziata in conformità alle norme che regolano la gestione di tale tipologia di rifiuto e con le modalità ordinariamente previste dall'apposito Regolamento comunale a cui si rimanda.

- 2. Ai rifiuti provenienti da attività cimiteriali, quali i rifiuti da esumazione ed estumulazione e i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali individuati dall'articolo 2, comma 1, lettere e) e f) del D.P.R.
- 3. 254/2003, si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 12 e 13 dello stesso D.P.R. 254/2003. Tutti gli altri rifiuti prodotti all'interno del cimitero sono avviati ai circuiti di raccolta differenziata attivati nel territorio.
- 4. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art. 72 , ovvero, da euro 25 a euro 500 se riconducibili ad utenza domestica; da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

TITOLO III

CONFERIMENTO, TRASPORTO, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE DEL SUOLO: CRITERI ORGANIZZATIVI E NORME GENERALI

Art. 40 – ECOCENTRI

- 1. L'ecocentro è una struttura attrezzata, recintata e custodita, presso la quale possono essere conferite diverse tipologie di rifiuti in modo differenziato. Il funzionamento dell'ecocentro sarà definito da apposite disposizioni predisposte a cura del Comune di Cagliari, nel quale saranno specificati:
 - a) criteri per l'accesso;
 - b) orari d'apertura;
 - c) tipologie di rifiuti per cui è consentito il conferimento;
 - d) quantità massime conferibili;
 - e) modalità di conferimento;
 - f) disposizioni per il personale interno;
 - g) quant'altro l'Amministrazione ritenga necessario per il funzionamento ottimale della struttura.
- 2. L'accesso all'Ecocentro è consentito a:
 - a) utenze domestiche: cittadini residenti o domiciliati;
 - b) utenti non residenti ma detentori di utenze domestiche ubicate nel territorio comunale;
 - c) turisti presenti sul territorio comunale;

- d) utenze non domestiche: attività commerciali, direzionali, di servizio e produttive aventi sede o unità locali in Comune , limitatamente alla parte di rifiuti da esse prodotti che risultino assimilati secondo il vigente Regolamento del servizio di gestione rifiuti urbani;
 - e) associazioni iscritte all'albo delle libere forme associative od altri registri;
 - f) utenze ammesse in forza di Accordi di Programma sottoscritti dai soggetti interessati, secondo le modalità previste dagli Accordi stessi.
3. Per il conferimento dei rifiuti presso l'ecocentro gli utenti sono tenuti a presentare un documento di identità in corso di validità dal quale si evinca la residenza oppure un documento attestante la titolarità ed il possesso dei requisiti necessari per il conferimento.
 4. Le tipologie di rifiuti, le quantità ammissibili e le modalità di conferimento saranno definite con specifiche disposizioni attuative emanate dall'Amministrazione comunale.
 5. Il soggetto gestore ha l'obbligo di tenere un registro informatico degli accessi recante l'indicazione del nominativo dell'utente, l'annotazione in volume e in peso (qualora l'ecocentro sia dotato di pesa) dei quantitativi di rifiuti conferiti dalla singola utenza nel rispetto delle norme stabilite dal D.M. 8 agosto 2008 e s.m.i..
 6. I quantitativi conferiti presso l'ecocentro concorrono ai quantitativi massimi ammissibili per l'assimilabilità ai rifiuti, per le utenze non domestiche che intendono avvalersi del conferimento presso l'ecocentro; pertanto, verranno ridefiniti per differenza, i quantitativi massimi conferibili nell'ambito dei circuiti territoriali e sia conseguentemente modulata la capacità dei contenitori forniti in dotazione e la frequenza di raccolta. Tale disposizione non si applica per i RAEE assimilati alla provenienza domestica, per i quali ai sensi del presente regolamento è previsto esclusivamente il conferimento presso l'ecocentro, nonché per gli scarti di prodotti tessili e dell'abbigliamento.

Art. 41 - ISOLE ECOLOGICHE DEDICATE E ISOLE ECOLOGICHE MOBILI

1. E' in facoltà dell'Amministrazione istituire isole ecologiche dedicate ed isole ecologiche mobili. L'isola ecologica dedicata, interrata o non, è composta da vani per l'alloggiamento di contenitori\cassonetti di dimensioni idonee per la raccolta della carta, della plastica, del vetro\lattine, della frazione organica, dei rifiuti urbani indifferenziati ad accesso controllato, mediante sistemi automatici, a servizio di utenze insediate in specifici ambiti territoriali.
2. L'isola ecologica mobile consta di mezzi mobili di raccolta polivalenti dove è permesso conferire particolari categorie di rifiuti di tipo urbano prodotti nell'ambito territoriale del Comune di Cagliari, nonché dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche per i soli rifiuti assimilati. L'accesso alle isole ecologiche mobili è consentito ai titolari delle utenze TARI attive a prescindere dalla zona di provenienza (residenza e/o sede dell'attività);
3. Non è consentito l'accesso in orari diversi da quelli stabiliti per l'apertura.
4. Le isole ecologiche mobili sono presidiate da personale del soggetto gestore del servizio e ubicate in posizioni strategiche che, a seguito di campagna informativa, raccolgono i materiali conferiti dagli utenti e li trasportano nelle stazioni di travaso o direttamente negli impianti di destinazione finale.

Art. 42 - RACCOLTE ATTIVATE IN FORMA SPERIMENTALE

1. Possono essere attivate sperimentalmente, in accordo tra Comune e Gestore, forme innovative di raccolta differenziata attraverso le quali sia possibile conseguire il maggior recupero di materiali ovvero il recupero di ulteriori frazioni di materiali; tali raccolte differenziate possono essere organizzate anche mediante convenzioni con associazioni, enti o ditte private.

2. Possono essere attivate sperimentalmente, in ambiti territoriali o per categorie di produttori da definire in accordo con il Gestore, forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto con riferimento sia ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento sia di ottimizzazione del recupero energetico, sia infine di tutela igienico-sanitaria ed ambientale nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti.

Art. 43 - TRASPORTO DEI RIFIUTI

1. Fatte salve le autorizzazioni di cui all'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006, il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie secondo i principi generali di cui al presente Regolamento.
2. I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nei territori comunali ambito della raccolta, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.
3. Il soggetto gestore, fatti salvi gli orari di apertura al pubblico dell'ecocentro comunale, potrà utilizzare quest'ultimo per la funzione di area attrezzata di raggruppamento, così come definita dal vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto delle prescrizioni inerenti al divieto di utilizzo negli orari di apertura al conferimento diretto da parte dell'utenza, qualora il settore destinato alla funzione dell'area attrezzata non sia fisicamente separato dal settore destinato alla funzione di ecocentro.
4. In particolare l'area potrà essere utilizzata dal soggetto gestore per il trasferimento a distanza dei rifiuti secondo le indicazioni specifiche riportate nelle disposizioni attuative di gestione dell'ecocentro.
5. È ammesso il travaso in linea (trasbordo) nel territorio dei rifiuti dai veicoli di raccolta leggeri direttamente a veicoli di capacità maggiore solo se funzionale alla razionalizzazione del servizio di raccolta. Durante il travaso deve essere evitato lo scarico al suolo dei rifiuti e deve essere assicurata l'immediata pulizia del punto di travaso nell'eventualità che si verificasse dispersione occasionale dei rifiuti.
6. Il trasporto dei rifiuti è effettuato da ditte specializzate iscritte all'Albo dei Gestori ambientali con automezzi appositamente autorizzati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui alle vigenti norme nonché il minor impatto ambientale quanto ad emissioni sia di gas che sonore.
7. Per quanto attiene al conferimento alle isole ecologiche comunali (ecocentri) effettuato da cittadini direttamente con trasporto su mezzo proprio trova applicazione l'art. 193 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., dal quale si deduce che i rifiuti non pericolosi conferiti dal produttore, in modo occasionale e saltuario negli ecocentri, non hanno bisogno di essere accompagnati da un formulario qualora non eccedano la quantità di 30 kg o 30 lt.

Art. 44 - PESATA DEI RIFIUTI URBANI

1. I rifiuti urbani sono soggetti a pesatura. Il gestore è tenuto a trasmettere all'Amministrazione (uffici tecnici competenti) copia dei formulari di identificazione dei rifiuti (o altro documento normativamente comprovante l'avvenuto conferimento dei rifiuti ed il relativo peso a destino) entro due giorni dall'avvenuto scarico, anche per il tramite degli impianti di destinazione finale.

Art. 45 - RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

1. L'Amministrazione avvia al recupero ed allo smaltimento finale le varie frazioni dei rifiuti utilizzando gli impianti in esercizio, debitamente autorizzati dalla competente Autorità Regionale o Provinciale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle eventuali prescrizioni specifiche.
2. Con provvedimenti ordinatori contingibili ed urgenti potrà essere disposto dalla competente
3. Autorità il recupero o lo smaltimento dei rifiuti secondo modalità e verso destinazioni diverse.

Art. 46 - SOSPENSIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA

1. I servizi di raccolta del rifiuto organico e del secco non riciclabile di norma non vengono effettuati nei giorni festivi, anche infra-settimanali. In caso di doppia festività, può essere prevista l'interruzione del servizio in uno dei due giorni. Il servizio sospeso verrà effettuato il primo giorno feriale successivo o recuperato secondo le disposizioni dell'Amministrazione.
2. I servizi potranno essere effettuati parzialmente in caso di intransitabilità delle strade. Il servizio, pertanto, proseguirà dal primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta.
3. Gli uffici tecnici comunali redigono l'elenco delle utenze beneficiarie dei servizi minimi essenziali da erogarsi anche in caso di interruzione non programmata, ivi compresi i casi di sciopero. Sono comprese, quali utenze beneficiarie: ospedali, caserme, commissariati, scuole, uffici pubblici.

Art. 47 - OBBLIGHI GENERALI DEGLI UTENTI DELLE ZONE NON RAGGIUNTE DAL PUBBLICO SERVIZIO

1. Gli utenti domiciliati all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta dei rifiuti sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria del proprio ambiente organizzando modalità di detenzione e conferimento dei rifiuti che rispettino le forme di smaltimento e di raccolta differenziata che saranno previste da specifici provvedimenti dell'Amministrazione comunale.
2. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art. 72 , ovvero, da euro 25 a euro 500 se riconducibili ad utenza domestica; da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

Art. 48 - INFORMAZIONE ALL'UTENZA

1. L'Amministrazione, direttamente e/o tramite il soggetto gestore e/o altra ditta incaricata provvede alla divulgazione delle informazioni relative alla definizione delle modalità di erogazione dei servizi in attuazione del presente Regolamento e sui comportamenti da tenersi da parte dei cittadini, nonché di ogni altra informazione atta a garantire la piena conoscenza di tutti i provvedimenti che regolano la materia.
2. L'Amministrazione rende note nel dettaglio le modalità di gestione dei servizi di igiene urbana, assicurando la più ampia diffusione delle informazioni presso l'utenza.
3. L'Amministrazione rende noti i dati relativi alla quantità e al destino dei rifiuti raccolti per ciascuna frazione merceologica e ai risultati conseguiti nella raccolta differenziata ed elabora, sulla base dei principi stabiliti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, la "Carta dei servizi sulla gestione dell'igiene urbana".

Art. 49 - ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI

1. Nell'attività di gestione dei rifiuti e di salvaguardia del decoro urbano l'Amministrazione si può avvalere, nei limiti e con i criteri di scelta di cui alla vigente normativa di riferimento, della collaborazione delle associazioni di volontariato, di cittadini e loro associazioni che ispirino la propria azione a principi sociali e/o ambientali e che operino a scopo non professionale.
2. Tali iniziative svolte in regime di convenzione non devono, comunque, determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi effettuati dal soggetto gestore.

Art. 50 - CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI PULIZIA

1. Per pulizia del territorio si intende l'attività di asportazione dei rifiuti da strade e aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, permanentemente aperte al pubblico accesso, all'interno del perimetro comunale.
2. I servizi di pulizia così come definiti dal presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi per gli utenti di cui al presente regolamento, sono assicurati con diverse modalità, all'interno delle aree di espletamento dei servizi come definite dallo stesso Regolamento.
3. L'Amministrazione garantisce i seguenti servizi:
 - a) spazzamento manuale, meccanizzato, lavaggi mirati di strade, piazze e porticati;
 - b) pulizia, lavaggio e cancellazione scritte vandaliche;
 - c) diserbo stradale (marciapiedi, bordi strada, cunette);
 - d) servizio periodico di diserbo e decespugliamento delle aree incolte;
 - e) pulizia degli arenili;
 - f) pulizia pozzi neri (servizio a misura effettuato su richiesta dell'interessato)
 - g) noleggio e pulizia dei bagni chimici;
 - h) spazzamento manuale, meccanico, lavaggio di tutti i mercati comunali;
 - i) rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati s;
 - j) raccolta delle siringhe abbandonate rinvenute durante l'attività di spazzamento;
 - k) servizio di pronto intervento per pulizia della sede stradale a seguito degli incidenti stradali;
 - l) servizio di pronto intervento per la rimozione di carogne e carcasse di piccoli animali rinvenuti su suolo pubblico e l'avvio allo smaltimento secondo le norme sanitarie vigenti.
4. Nel rispetto della normativa vigente, dei principi generali di gestione stabiliti dall'Amministrazione Comunale con il presente Regolamento e delle prescrizioni contenute nel Contratto di Servizio con il Soggetto Gestore, nonché con riguardo alla tutela dei beni della Città e sue pertinenze, sono definite le frequenze, gli orari e le modalità di erogazione dei servizi, individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili ed economiche in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività presenti ed in generale dell'utilizzazione del territorio. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di apportare variazioni e modifiche circa le frequenze, gli orari e le modalità di erogazione dei servizi in base ad esigenze particolari e verifica dell'efficienza degli stessi. Sono fatti salvi gli obblighi di manutenzione delle aree a carico degli utenti derivanti da provvedimenti specifici e/o convenzioni, previsti dagli strumenti urbanistici esecutivi vigenti.
5. Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento il Gestore del servizio provvede ad adottare le misure utili ad evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.

Art. 51 - SPAZZAMENTO STRADE

1. Il modello organizzativo dei servizi di pulizia territoriale potrà contemplare, laddove necessario, il divieto di sosta secondo gli orari e i giorni programmati per gli interventi. L'apposita cartellonistica indicante il divieto di sosta programmato può essere fissa o mobile; nel secondo caso verrà posizionata almeno 48 ore prima degli interventi programmati.

Art. 52 - OBBLIGHI E DIVIETI PER LA PULIZIA E L'IGIENE DEL SUOLO

1. Sono tenuti a mantenere costantemente pulito il suolo pubblico i gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, in coerenza con le specifiche disposizioni dettate dall'Amministrazione comunale anche per il tramite di appositi contenitori, acquistati e collocati a loro cura e spesa.
2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi che, quantunque non concessionari di aree pubbliche, distribuiscono beni e somministrazioni al dettaglio per il consumo immediato, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata interessata dall'abbandono di residui ed involucri delle merci vendute, risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi). A tale scopo le aree interessate devono essere, a cura e spese del titolare dell'attività, mantenute costantemente pulite mediante spazzamento e raccolta dei rifiuti e dotate di adeguati cestini.
3. I rifiuti accumulati durante la pulizia devono essere conferiti in modo differenziato a cura del produttore negli appositi contenitori.
4. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli dalle aree in uso.
5. All'orario di chiusura dell'esercizio l'area di cui sopra, in concessione o comunque antistante, dovrà risultare perfettamente pulita.
6. È fatto obbligo ai proprietari di aree private non recintate, confinanti con pubbliche vie di provvedere alla costante pulizia e diserbo delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti abbandonati abusivamente da ignoti (art. 192 del D.Lgs. 152/06). In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, i Servizi comunali competenti provvederanno ad identificare il responsabile, il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.
7. In caso di inadempienza l'Amministrazione procederà in termini di legge.
8. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia di cui ai precedenti commi è fatto divieto ai soggetti interessati di trasferire i rifiuti sulla pubblica via, salvo disposizioni diverse finalizzate alla raccolta domiciliare (porta a porta) dei rifiuti.
9. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art. 72 , ovvero, da euro 25 a euro 500 se riconducibili ad utenza domestica; da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

Art. 53 - RIMOZIONE DI RIFIUTI SCARICATI ABUSIVAMENTE

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 152/06.
2. In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, i Servizi comunali competenti provvederanno ad identificare il responsabile, il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.

3. In caso di inadempienza l'Amministrazione procederà in termini di legge.

TITOLO IV

SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE DEL SUOLO: DISCIPLINA OPERATIVA

Art. 54 - CESTINI PORTARIFIUTI STRADALI

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico sopra definite, l'Amministrazione garantisce la presenza sul territorio di appositi cestini portarifiuti, fissi o amovibili, per rifiuti di piccole dimensioni assicurando il loro periodico svuotamento e la loro pulizia interna ed esterna.
2. Il Gestore concorda con il Comune la scelta e la dislocazione dei cestini.
3. I contenitori devono avere caratteristiche tali da essere compatibili con le esigenze di arredo urbano e garantire la protezione dei rifiuti da agenti atmosferici e da animali, presentare una capacità di raccolta sufficiente alle necessità e, se possibile, essere dotati di posacenere e funzionali a limitarne l'uso.
4. Sui cestini portarifiuti, salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, è vietata l'affissione e l'esecuzione di scritte. E' altresì vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini medesimi.
5. Tali contenitori sono dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti minuti prodotti occasionalmente dagli utenti, pertanto in essi non devono essere conferite altre tipologie di rifiuti, (domestici, ingombranti, tossici, nocivi, pericolosi o simili). I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani (cassonetti), i cestini portarifiuti, i contenitori specifici per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, i contenitori vari per le raccolte differenziate quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
6. Qualora vengano realizzate da privati, sul territorio cittadino, opere urbanistiche che prevedano il posizionamento di contenitori e cestini portarifiuti, le tipologie delle attrezzature dovranno essere concordate preventivamente con l'Ufficio comunale competente in materia di igiene del suolo.
7. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art. 72 , ovvero, da euro 25 a euro 500 se riconducibili ad utenza domestica; da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

Art. 55 - VOLANTINAGGIO

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato il lancio di volantini o simili, la collocazione degli stessi sui veicoli in sosta e la collocazione al di fuori delle proprietà private. È parimenti vietata la distribuzione di volantini mediante consegna a mano.
2. Quando l'attività di volantinaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, a propria cura e spese, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a cinquanta (50) litri per il deposito dei rifiuti minuti.
3. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino.

4. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art. 72 , ovvero, da euro 25 a euro 500 se riconducibili ad utenza domestica; da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

Art. 56 - DIVIETO DI IMBRATTARE E DETURPARE SEGNALETICA E MANUFATTI PRESENTI NELLE AREE PUBBLICHE

1. E' vietato imbrattare, affiggere manifesti o adesivi e deturpare muri, segnaletica ed i manufatti permanenti presenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.
2. Le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo saranno, in caso di imbrattamento, a carico dell'autore della violazione, in caso di affissione di manifesti o adesivi, a carico dell'autore della violazione in solido con l'intestatario del messaggio. A carico dei medesimi soggetti verranno, altresì, addebitate le somme necessarie per il ripristino dei manufatti deteriorati o imbrattati.
3. Il servizio provvederà tramite gestore incaricato alla pulizia da scritte vandaliche da pareti di qualsiasi tipologia (lapidee o intonacate/pitturate), dei monumenti e degli edifici cittadini, nelle modalità e nei tempi previsti negli atti contrattuali.
4. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art. 72 , ovvero, da euro 25 a euro 500 se riconducibili ad utenza domestica; da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

Art. 57 - DIVIETO DI SOSTA NELLE STRADE INTERESSATE DALLA PULIZIA MECCANIZZATA, DAI MERCATI E NELLE AREE ADIACENTI LE PIAZZOLE DOVE SONO UBICATI I CONTENITORI DEI RIFIUTI

1. Nelle strade interessate dalla pulizia meccanizzata è vietata la sosta nei giorni e nelle ore indicate dalla segnaletica stradale.
2. E' vietata la sosta nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni finché non sono concluse le operazioni di pulizia.
3. E' altresì vietata la sosta nelle piazzole dove sono sistemati i contenitori per la raccolta dei rifiuti e nelle aree adiacenti, al fine di permettere ai mezzi a ciò preposti le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi.

Art. 58 - MERCATI RIONALI

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati rionali cittadini si conformano ai principi generali enunciati nel presente Regolamento. In particolare devono essere assicurate forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata compatibile con la logistica di ogni singolo mercato.
2. Gli esercenti dei mercati rionali devono deporre i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività, man mano che si producono, assicurando la gestione separata della frazione umida, della frazione secca residua e degli imballaggi secondo le modalità definite per ciascun mercato dall'Amministrazione e le disposizioni contenute nelle Ordinanze e Regolamenti comunali relativi ai mercati rionali.
3. I concessionari ed occupanti posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, anche ambulanti, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico o gravata da servitù di pubblico passaggio, devono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai

rispettivi posteggi sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività o conseguenti all'attività stessa.

4. Gli stessi obblighi valgono per i mercati e le fiere occasionali o periodiche, nel rispetto, inoltre, delle prescrizioni di cui al precedente articolo.
5. Gli esercenti devono sgomberare le aree occupate da veicoli ed altre attrezzature usate per l'esercizio dell'attività entro sessanta minuti dall'ora di cessazione dell'attività di vendita, salvo specifiche autorizzazioni dei competenti Uffici comunali. Nelle successive due ore è vietata la sosta dei veicoli onde non rendere disagiata o impossibile la pulizia, il lavaggio e l'igienizzazione delle aree.
6. Gli stessi obblighi valgono per mercati o fiere occasionali.
7. E' fatto divieto alle utenze commerciali (di piccola, media e grande distribuzione) che producono al consumo umano, di conferire scarti di lavorazione di carni e pesci nei cassonetti della raccolta dei rifiuti solidi urbani. Per tali rifiuti che non possono entrare nel circuito dei rifiuti urbani le utenze devono munirsi di contenitore dotato di scritta indelebile recante la dicitura "materiale specifico a rischio cat. 1", conforme alle disposizioni dettate dal Ministero della Salute e dovranno conferire i propri scarti di produzione giornalmente mediante azienda autorizzata.
8. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art. 72 , ovvero, da euro 25 a euro 500 se riconducibili ad utenza domestica; da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

Art. 59 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Fatto salvo ogni altro obbligo derivante da leggi e regolamenti vigenti e fatte salve eventuali disposizioni che regolano le campagne elettorali, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di carattere sportivo, culturale o altrimenti motivate, su strade, piazze o altre aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare il programma delle iniziative all'Ufficio comunale competente in materia di igiene urbana, con un preavviso di almeno 10 giorni, corredato dall'autorizzazione e/o altra documentazione (disegni, relazioni, fotografie, etc.) da cui si evinca se vi siano oneri per i servizi di pulizia, raccolta e smaltimento rifiuti o di lavaggio straordinario e le aree che si intendono utilizzare.
2. Gli interessati sono tenuti a mantenere pulite con continuità le aree interessate dalle manifestazioni, sia durante, che al termine dell'iniziativa, conferendo negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite e comunicate agli organizzatori dall'Amministrazione.
3. Ove tecnicamente praticabile ed economicamente possibile, la raccolta deve privilegiare forme di conferimento differenziato. Dette modalità possono essere considerate al fine dell'erogazione di contributi o altre forme di incentivo economico-finanziario.
4. Gli oneri straordinari che verranno sostenuti dall'Amministrazione per attività di spazzamento, raccolta, lavaggio sia generati direttamente, sia conseguenti all'afflusso dei cittadini, verranno posti a carico degli organizzatori.
5. Potrà essere richiesta, nel caso in cui tali oneri siano posti in capo all'organizzazione, la consegna di idonea polizza fideiussoria che sarà svincolata solo dopo aver verificato l'effettuazione delle attività a loro carico.
6. Anche nel caso di patrocinio comunale verranno richiesti gli adempimenti degli oneri sopra indicati.
7. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al

successivo art. 72 , ovvero, da euro 25 a euro 500 se riconducibili ad utenza domestica; da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

Art. 60 - CONDUZIONE DI ANIMALI, RACCOLTA E CONFERIMENTI DEI RIFIUTI ANIMALI

1. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani e a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura (appositi involucri o sacchetti o buste di plastica richiudibili e comunque impermeabili ai liquidi) per la raccolta delle deiezioni solide nonché di raccogliere dal suolo pubblico, compreso il verde pubblico, o privato ad uso pubblico, e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici, ove collocati a cura dell'Amministrazione.
2. Oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo è tenuto al ripristino del sito. In caso di intervento sostitutivo dell'Amministrazione Comunale si potrà procedere all'addebito dei costi sostenuti al responsabile dell'inosservanza.
3. L'Amministrazione, o per essa il Gestore del servizio, provvede alla rimozione e allo smaltimento, nel rispetto delle normative vigenti in materia, delle spoglie di animali domestici e selvatici abbandonate sulle strade e aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico.
4. Nel caso in cui sia possibile risalire al proprietario o detentore ad esso saranno addebitati i costi di cui al comma precedente.
5. I rifiuti di origine animale seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento, secondo quanto previsto dalle normative nazionali vigenti e dal Regolamento stesso.
6. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art. 72 , ovvero, da euro 25 a euro 500 se riconducibili ad utenza domestica; da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

Art. 61 - CARICO, SCARICO MERCI E MATERIALI ED AFFISSIONE MANIFESTI

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, nonché l'affissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta e alla pulizia dell'area.
2. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art. 72 , ovvero, da euro 25 a euro 500 se riconducibili ad utenza domestica; da euro 100 a euro 500 negli altri casi.
3. Oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo è tenuto alla pulizia del sito. In caso di intervento sostitutivo dell'Amministrazione Comunale si potrà procedere all'addebito dei costi sostenuti al responsabile dell'inosservanza.

Art. 62 - CANTIERI SU AREE PUBBLICHE E PRIVATE

1. Le imprese che effettuano attività e istituiscono cantieri relativi alla demolizione, alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e opere in genere, con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività, sono obbligate a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di

qualsiasi tipo, sino ad una distanza non inferiore a tre metri dall'area di cantiere, contenendo inoltre lo spargimento di polveri (anche previo innaffiamento stradale, se necessario) e rifiuti sulla viabilità circostante l'area interessata, rimuovendole/i se necessario.

2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.
3. Le imprese con permesso di costruire o con dichiarazione d'inizio attività, o autorizzazione equivalente che svolgono lavori edili, che contemplano la produzione di rifiuti inerti quali macerie, calcinacci, sanitari, mattoni, ecc., dovranno comunicare al Comune quali forme di rimozione di tali materiali intendono mettere in atto, quali misure di contenimento e rimozione delle polveri prodotte intendono adottare, di quali impianti di riciclaggio o smaltimento intendono servirsi. In assenza della citata comunicazione non potrà essere dato inizio ai lavori.
4. Entro trenta giorni dal termine dei lavori le suddette imprese dovranno documentare al Comune l'avvenuto corretto smaltimento presso apposito impianto.
5. Qualora l'Amministrazione lo ritenga opportuno potrà richiedere in occasione del rilascio del provvedimento autorizzativo apposita cauzione a garanzia degli interventi di pulizia.
6. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art. 72 , ovvero, da euro 25 a euro 500 se riconducibili ad utenza domestica; da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

Art. 63 - PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.
2. A tale scopo ogni area dovrà essere obbligatoriamente provvista di opere di sbarramento degli accessi e di recinzione, così da evitare l'inquinamento del suolo e l'immissione di rifiuti da parte di terzi.
3. Tali opere dovranno essere mantenute in perfetta efficienza a cura dei proprietari e/o di chi ha la disponibilità delle aree.
4. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art. 72 , ovvero, da euro 25 a euro 500 se riconducibili ad utenza domestica; da euro 100 a euro 500 negli altri casi.
5. In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree, anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, sarà obbligato con Ordinanza, previa diffida, alla riduzione in pristino e all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

Art. 64 - AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti al termine dell'attività.
2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti con riferimento ai rifiuti propriamente detti ai sensi delle vigenti norme in materia e alle materie fecali e ai liquami animali; tali modalità devono essere stabilite sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alla installazione del luna park.

3. In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata di tutte le tipologie per i quali sono attivi i relativi servizi di raccolta, derivanti sia dal consumo degli spettatori che degli operatori.
4. Qualora l'Amministrazione lo ritenga opportuno potrà richiedere in occasione del rilascio del provvedimento autorizzativo apposita cauzione a garanzia degli interventi di pulizia.
5. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario dei servizi di igiene urbana normalmente prestati sarà a carico dei gestori delle attività di cui trattasi.
6. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art. 72 , ovvero, da euro 25 a euro 500 se riconducibili ad utenza domestica; da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

Art. 65 - ESERCIZI STAGIONALI ALL'APERTO

1. Gli esercizi stagionali all'aperto devono far pervenire all'Amministrazione Comunale con preavviso di 30 giorni, la data di inizio dell'attività, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani ovvero l'attivazione di apposito servizio di ritiro dedicato.
2. È obbligo dei titolari degli esercizi di cui sopra provvedere all'immissione dei rifiuti stessi nei contenitori messi a disposizione dall'Amministrazione.
3. Per esigenze particolari (frequenze di raccolta diverse, tipologie di contenitori differenti, compattanti e non, etc.) gli esercizi stagionali possono stipulare con l'Amministrazione particolari convenzioni contenenti specifici accordi, anche economici, per il conferimento e ritiro delle diverse tipologie di rifiuti.
4. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art. 72 , ovvero, da euro 25 a euro 500 se riconducibili ad utenza domestica; da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

Art. 66 - MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE E PER ALTRE FINALITÀ

1. Chiunque pone, previa autorizzazione dell'Amministrazione, sul suolo pubblico manufatti, sia a scopo ornamentale, quali fioriere, vasi, etc., sia per altre finalità, è responsabile della loro manutenzione e pulizia, salvo diversi specifici accordi con l'Amministrazione.
2. I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati.
3. In caso di accertata inerzia, l'Amministrazione provvede alla loro rimozione, fatta salva la rivalsa nei confronti di chi ha posto il manufatto.
4. Nel caso in cui i manufatti vengano posti in coincidenza di attività stagionali, conclusa la stagione, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di coloro che li hanno posizionati.
5. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art. 72 , ovvero, da euro 25 a euro 500 se riconducibili ad utenza domestica; da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

Art. 67 - AREE DI SOSTA PER NOMADI

1. Nelle aree individuate ed assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, è garantito un servizio di raccolta dei rifiuti con modalità di effettuazione definite nell'ambito del contratto con il Gestore del servizio di igiene urbana.

Art. 68 - PULIZIA DEGLI ARENILI E DELLE SPIAGGE MARINE

1. L'Amministrazione comunale, direttamente o attraverso il Gestore del servizio di igiene urbana, salvo diverse disposizioni degli Enti competenti, garantisce lo svolgimento del servizio di pulizia degli arenili e delle spiagge marine (inteso nelle diverse fasi di raccolta, spazzamento, conferimento e trasporto), del litorale del territorio comunale) per le sole aree pubbliche non affidate in concessione ed escludendo le aree occupate dalle pertinenze militari.
2. Per la pulizia degli arenili potranno essere impiegate opportune attrezzature meccaniche, in grado di coadiuvare l'intervento manuale per una maggiore celerità operativa, con l'adozione di tutte le cautele atte a prevenire ed evitare situazioni di pericolo.
3. Durante l'intera stagione balneare verranno installate sugli arenili delle isole ecologiche per la raccolta differenziata a congrua distanza l'una dall'altra a disposizione degli utenti della spiaggia. L'Amministrazione comunale, direttamente o attraverso il Gestore del servizio, dovrà provvedere al ritiro dei rifiuti con adeguata frequenza, garantendo la pulizia ed il lavaggio dei contenitori.
4. L'utenza deve collaborare ai fini del mantenimento di adeguate condizioni igieniche di pulizia generale. Deve, pertanto, obbligatoriamente utilizzare, per il conferimento dei rifiuti, gli appositi contenitori posizionati sugli arenili, evitando di lasciare qualsiasi tipo di rifiuti sugli arenili stessi, in mare o sulle aree di accesso alle spiagge.
5. L'Amministrazione garantisce la presenza sul territorio di appositi cestini portarifiuti, fissi o amovibili, per rifiuti di piccole dimensioni assicurando il loro periodico svuotamento e la loro pulizia interna ed esterna.
6. Il Gestore concorda con il Comune la scelta e la dislocazione dei cestini.
7. I contenitori devono avere caratteristiche tali da essere compatibili con le esigenze di arredo urbano e garantire la protezione dei rifiuti da agenti atmosferici e da animali, presentare una capacità di raccolta sufficiente alle necessità e, se possibile, essere dotati di posacenere e funzionali ad attivarne l'uso.
8. Sui cestini portarifiuti, salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, è vietata l'affissione e l'esecuzione di scritte. E' altresì vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini medesimi.
9. Tali contenitori sono dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti minuti prodotti occasionalmente dagli utenti delle aree sopra indicate, pertanto in essi non devono essere conferite altre tipologie di rifiuti, (domestici, ingombranti, tossici, nocivi, pericolosi o simili). I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani (cassonetti), i cestini portarifiuti, i contenitori specifici per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, i contenitori vari per le raccolte differenziate quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
10. Qualora vengano realizzate da privati, sul territorio cittadino, opere urbanistiche che prevedano il posizionamento di contenitori e cestini portarifiuti, le tipologie delle attrezzature dovranno essere concordate preventivamente con l'Ufficio comunale competente in materia di igiene del suolo.
11. E' tassativamente vietato incendiare i rifiuti e comunque appiccare fuochi sugli arenili.

12. E' altresì vietato arrecare danno ai contenitori portarifiuti o intralciare le normali operazioni di pulizia e manutenzione.
13. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art. 72 , ovvero, da euro 25 a euro 500 se riconducibili ad utenza domestica; da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

Art. 69 - ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

1. Chiunque violi il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti in materia.

TITOLO V

DIVIETI - CONTROLLI - SANZIONI

Art. 70 - DIVIETI

1. Ai sensi del presente Regolamento è vietato:
 - a) il conferimento di qualsiasi tipologia di rifiuto al servizio pubblico di raccolta con modalità differenti rispetto a quelle previste nel presente regolamento e negli ulteriori atti adottati dall'Amministrazione in esecuzione del medesimo;
 - b) l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - c) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero non autorizzati dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale;
 - d) esporre contenitori e/o sacchetti contenenti rifiuti sulla via pubblica al di fuori dei giorni e degli orari stabiliti;
 - e) l'uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti dal soggetto gestore per la raccolta dei rifiuti;
 - f) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
 - g) il conferimento di imballaggi voluminosi se non siano stati precedentemente ridotti o sminuzzati;
 - h) il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore;
 - i) lo spostamento dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati ai fini dello svuotamento;
 - j) la manomissione del contenitore assegnato all'utente per il conferimento dei rifiuti tramite metodologia "porta a porta";
 - k) inserire nei contenitori o nei sacchetti rifiuti che possano causare lesioni;
 - l) conferire al servizio di raccolta rifiuti non contemplati nel presente regolamento;

- m) smaltire rifiuti pericolosi al di fuori delle norme di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - n) il conferimento al servizio pubblico di raccolta di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - o) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti ospedalieri non assimilati ai rifiuti urbani;
 - p) l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con rifiuti, anche di piccole dimensioni (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spandimenti di liquidi e sostanze inquinanti.
2. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art. 72 , ovvero, da euro 25 a euro 500 se riconducibili ad utenza domestica; da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

Art. 71 - CONTROLLI E VIGILANZA

1. L'Amministrazione espleta attività di controllo e vigilanza anche per il tramite dell'istituzione di nuclei specializzati operanti sotto il coordinamento del Servizio competente.
2. L'Amministrazione si riserva, altresì, di attivare forme di controllo e di supporto alla vigilanza del territorio per il tramite di personale non alle dirette dipendenze dell'Ente.
3. E' in facoltà dell'Ente attivare modalità remote facendo ricorso a videocamere, utilizzo di droni e altri sistemi automatizzati.

Art. 72 - SANZIONI

1. Salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
2. Qualora il soggetto responsabile della violazione, o il soggetto coobbligato, non sia riconducibile ad un'utenza domestica (UD), ai sensi del comma secondo dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in deroga a quanto previsto dal comma primo, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro, al fine di meglio calibrare l'importo del pagamento della sanzione in misura ridotta in relazione ai comportamenti illeciti perpetrati da esercenti professionali di attività a scopo di lucro.
3. Le sanzioni sopra previste possono essere irrogate nella sola ipotesi in cui sia individuato il soggetto che pone in essere la condotta (azione o omissione) costituente violazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli.
4. Le sanzioni sopra previste possono trovare ulteriore articolazione nell'ambito di provvedimenti adottati in attuazione del presente Regolamento.
5. Nei confronti di chiunque non ottemperi alle Ordinanze emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità, trovano applicazione le sanzioni penali indicate nel D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e/o nell'art. 650 del Codice Penale, a seconda dei casi.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 73 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E REGOLAMENTI COMUNALI

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché quanto previsto dai regolamenti comunali di igiene-sanità e di polizia urbana e dalle leggi e disposizioni regionali inerenti i rifiuti urbani ed assimilati.

Art. 74 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio comunale.
2. Ogni precedente disposizione regolamentare comunale in materia si intende espressamente abrogata con il presente Regolamento.